

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 30 marzo 1992

**SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 78 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 96001**

N. 59

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1992, n. 247.

**Regolamento recante norme sulla concessione alle
piccole imprese di agevolazioni per investimenti innovativi.**

S O M M A R I O

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1992, n. 247. — *Regolamento recante norme sulla concessione alle piccole imprese di agevolazioni per investimenti innovativi* Pag. 3

A L L E G A T I

1/A. - Modulo per la dichiarazione per la concessione del «credito di imposta» e per la domanda di concessione del contributo in conto capitale	» 9
1/B. - Certificazione	» 15
1/C. - Schema perizia giurata	» 17
Istruzioni per la compilazione	» 19
2. - Investimenti ammissibili alle agevolazioni.	» 23
3. - Documentazione da trasmettere agli istituti di credito o enti	» 25
4. - Elenco delle aree territoriali svantaggiate.	» 35
5. - Classificazione ISTAT delle attività economiche.	» 43
6. - Enti ed istituti di credito a medio termine.	» 55
7/A. - Modulo di domanda di erogazione del contributo in conto capitale	» 61
7/B. - Certificazione	» 67
7/C. - Schema perizia giurata	» 69
Istruzioni per la compilazione	» 71
Note	» 75

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 marzo 1992, n. 247.

Regolamento recante norme sulla concessione alle piccole imprese di agevolazioni per investimenti innovativi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;

Visti gli articoli 6, 10 e 12 della predetta legge;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 1992;

Di concerto con il Ministro delle finanze quanto alle modalità di attuazione delle disposizioni sulla concessione del credito d'imposta;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Procedura per la concessione delle agevolazioni

1) Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, l'impresa interessata trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) una dichiarazione per la concessione del credito d'imposta, ovvero una domanda di concessione del contributo in conto capitale, redatta sull'apposito modulo predisposto per la lettura ottica e conforme allo schema di cui all'allegato 1/A, sottoscritta dal legale rappresentante. Detto modulo è disponibile presso l'Associazione bancaria italiana, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'Associazione istituti regionali di mediocredito - Assireme, l'Associazione italiana leasing - Assilea, l'Istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito centrale, la Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa, gli istituti di credito, le società di locazione finanziaria, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di ciascuna provincia e, d'intesa con queste ultime, le associazioni imprenditoriali. Il modulo predetto è obbligatorio. Le dichiarazioni o le domande redatte su moduli diversi o non originali saranno considerate nulle e rinviate al mittente. La dichiarazione o la domanda di contributo devono essere corredate da una certificazione, rilasciata dal presidente del collegio sindacale redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1/B. In mancanza del collegio sindacale, la certificazione può essere rilasciata da un revisore dei conti ovvero da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e periti commerciali;

b) una perizia giurata, asseverata, redatta in conformità allo schema di cui all'allegato 1/C, sottoscritta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nel rispettivo albo professionale, esterni alla struttura dell'impresa richiedente;

c) certificazione o autocertificazione «antimafia» ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La dichiarazione per la concessione del credito d'imposta può essere inviata esclusivamente per investimenti effettuati, anteriormente alla data della dichiarazione medesima, ai sensi del terzo comma dell'art. 3.

3. La domanda di contributo in conto capitale può essere inviata sia per gli investimenti effettuati anteriormente alla data della domanda medesima, ai sensi del terzo comma dell'art. 3, sia per gli investimenti parzialmente o totalmente da effettuare.

4. Non è consentita la richiesta del credito di imposta e del contributo in conto capitale per 1 medesimi investimenti, né congiuntamente né con dichiarazioni e domande distinte, fatto salvo quanto disposto dal comma 12. La dichiarazione o domanda di contributo può essere riferita ad una sola unità locale o stabilimento.

5. I documenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento e non anteriormente al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le dichiarazioni e le domande di contributo trasmesse anteriormente a detto termine o con mezzi diversi da quello stabilito saranno restituite al mittente. È escluso ogni altro mezzo di trasmissione.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, verificata la corrispondenza delle dichiarazioni per la concessione del credito d'imposta, delle domande di contributo, delle certificazioni e delle perizie giurate agli schemi di cui all'allegato 1 del presente decreto e tenuto conto della certificazione «antimafia», controllate le disponibilità finanziarie, ordina in appositi e distinti elenchi le dichiarazioni e le domande di contributo secondo la data del timbro postale di spedizione e, con cadenza quindicinale, comunica alle imprese interessate ed all'istituto od ente scelto dall'impresa per il controllo, l'avvenuta concessione dell'agevolazione, il cui ammontare è arrotondato alle mille lire inferiori.

7. L'impresa interessata, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione ministeriale di concessione del credito di imposta o di concessione e contestuale erogazione del contributo in conto capitale, invia mediante raccomandata con avviso di ricevimento, copia degli atti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 nonché la documentazione prevista dall'allegato 3 del presente decreto ad uno degli istituti od enti convenzionati col Ministero (allegato 6), prescelto dall'impresa medesima per i controlli di cui all'art. 4 della legge n. 317/1991. In caso di investimenti non effettuati o effettuati parzialmente, anteriormente alla data della domanda di contributo, l'impresa trasmetterà la predetta documentazione entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di erogazione del Ministero di cui al comma 7 dell'art. 2. Nessuna documentazione dovrà essere inviata agli istituti od enti convenzionati col Ministero al ricevimento della comunicazione di sola concessione del contributo in conto capitale.

8. Una quota non inferiore al 40 per cento degli stanziamenti di cui all'art. 6, secondo comma, della legge n. 317/1991 è riservata agli investimenti effettuati in unità locali ubicate nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio sono riassegnate negli esercizi finanziari successivi in aumento delle corrispondenti autorizzazioni di spesa ovvero ripartite tra le stesse con le modalità previste dal comma 3 dell'art. 43 della legge n. 317/1991.

9. Una quota pari al 10 per cento degli stanziamenti di cui all'art. 6, secondo comma, della legge n. 317/1991, è riservata agli interventi previsti dall'art. 15 della legge medesima, per la partecipazione ad azioni comunitarie.

10. Qualora le disponibilità finanziarie dell'anno in cui sono pervenute le dichiarazioni e le domande di contributo non consentono la concessione integrale delle agevolazioni in favore delle dichiarazioni e delle domande di contributo aventi la stessa posizione nei rispettivi elenchi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una riduzione percentuale in eguale misura. Le residue quote di agevolazioni non fruite sono concesse a valere sui fondi stanziati per l'anno successivo, con criterio di priorità.

11. Le dichiarazioni e le domande di contributo pervenute al Ministero successivamente all'elenco delle dichiarazioni ed all'elenco delle domande di contributo per i quali è stata applicata detta riduzione percentuale sono ordinate secondo la data del timbro postale di spedizione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica con cadenza quindicinale alle imprese l'avvenuto inserimento negli elenchi e la compatibilità con le disponibilità finanziarie ai fini della concessione.

12. Le imprese hanno facoltà di ritirare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le dichiarazioni o le domande di contributo inviate. Per i medesimi investimenti, le imprese possono presentare nuove dichiarazioni o domande successivamente alla ricezione dell'avviso di ricevimento. Le nuove dichiarazioni o domande sono inserite in nuovi elenchi secondo l'ordine delle date di trasmissione delle dichiarazioni o domande medesime.

13. Eventuali variazioni di quanto attestato con le dichiarazioni, le domande, le certificazioni, le perizie giurate di cui ai precedenti commi dovranno essere tempestivamente comunicate al Ministero e all'istituto od ente incaricato di effettuare i successivi controlli al quale dovrà essere altresì trasmessa idonea documentazione.

14. Sono motivo di esclusione degli elenchi cronologici di cui ai commi 6 e 10 predisposti per la concessione delle agevolazioni:

- a) la compilazione della dichiarazione o della domanda su modulo non originale;
- b) la mancata, erronea o anche parziale compilazione del modulo originale di dichiarazione o domanda di cui all'allegato 1/A;
- c) le modificazioni apportate al testo prestampato delle dichiarazioni contenute nel modulo originale di dichiarazione o domanda di cui all'allegato 1, escluse quelle previste dalle istruzioni riportate in calce;

d) la mancata compilazione, la mancata firma o le modificazioni apportate al testo prestampato della certificazione in calce alla dichiarazione o domanda di cui all'allegato 1/B;

e) la mancanza della perizia giurata di cui all'allegato 1/C, ovvero la non conformità della stessa allo schema;

f) la mancanza della certificazione prefettizia (o dell'autocertificazione) «antimafia» prevista dalla legge n. 55/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero la non conformità della stessa a quanto previsto dalle predette leggi;

g) l'incompatibilità con i limiti stabiliti dalla legge n. 317/1991 dei requisiti dimensionali indicati ai seguenti punti della dichiarazione, o della domanda dell'allegato 1/A: A13 (numero dipendenti dell'impresa), A14 (capitale investito), A15 (appartenenza a gruppo imprenditoriale);

h) l'indicazione di attività diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 317/1991, al punto A17 (codice attività) dell'allegato 1/A;

i) l'indicazione di un costo totale inferiore a lit. 120.000.000 al punto B3 dell'allegato 1/A.

15. Non è motivo di esclusione la mancata indicazione dell'istituto o ente per il controllo di cui al punto B12 dell'allegato 1/A. In tale caso il controllo sarà affidato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Mediocredito centrale o all'Artigiancassa.

16. Informazioni e chiarimenti sulla compilazione dei moduli e sull'attuazione del presente decreto potranno essere rilasciati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che predisporranno appositi sportelli informativi.

Art. 2.

Disposizioni per la fruizione del contributo in conto capitale

1. La concessione del contributo in conto capitale a fronte di investimenti effettuati ai sensi del terzo comma dell'art. 3 determina la contestuale erogazione dell'agevolazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mediante emanazione del relativo ordinativo di pagamento e successivo accreditamento sul conto corrente bancario indicato dall'impresa beneficiaria.

2. La concessione del contributo in conto capitale a fronte di investimenti totalmente o parzialmente da effettuare determina l'impegno da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del relativo ammontare.

3. Gli investimenti devono essere effettuati entro 360 giorni a decorrere dalla comunicazione di concessione del contributo. Qualora entro detto termine perentorio gli investimenti siano stati effettuati solo in parte, il contributo potrà essere erogato in relazione ai beni realmente consegnati o realizzati purché conformi alle tipologie di cui all'allegato 2. In tal caso le condizioni stabilite dall'art. 3 si applicano con riferimento a detti beni. Le somme impegnate ma non erogate per mancata o parziale effettuazione degli investimenti affluiscono nuovamente nella disponibilità generale dei fondi previsti dal comma 2 dell'art. 6 della legge n. 317/1991.

4. Ove gli investimenti siano effettuati, ai sensi dell'art. 3, entro detto termine perentorio, l'impresa beneficiaria, ai fini dell'erogazione del contributo, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) una domanda di erogazione redatta sull'apposito modulo predisposto per la lettura ottica e conforme allo schema di cui all'allegato 7, che fa parte integrante del presente decreto, sottoscritta dal legale rappresentante. Detto modulo è disponibile presso l'Associazione bancaria italiana, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'Associazione istituti regionali di mediocredito - Assireme, l'Associazione italiana leasing - Assilea, l'Istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito centrale, la Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa, gli istituti di credito, le società di locazione finanziaria, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di ciascuna provincia e, d'intesa con queste ultime, le associazioni imprenditoriali. Il modulo predetto è obbligatorio. Le domande redatte su moduli diversi o non originali saranno considerate nulle e rinviate al mittente. La domanda deve essere corredata da una certificazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale. In mancanza del collegio sindacale, la certificazione può essere rilasciata da un revisore dei conti ovvero da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali;

b) una perizia giurata, asseverata, redatta in conformità allo schema di cui all'allegato 1/C, sottoscritta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nel rispettivo albo professionale;

c) certificazione o autocertificazione «antimafia» ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Gli investimenti oggetto della domanda di erogazione di cui all'allegato 7 devono essere quelli per i quali è stato concesso il contributo in conto capitale. In tal caso la perizia giurata non deve essere collegata alla domanda di erogazione. In caso di variazioni, i beni oggetto della domanda di erogazione devono essere funzionalmente equivalenti a quelli oggetto della concessione. Tale equivalenza è attestata dalla perizia giurata asseverata allegata a detta domanda di erogazione.

6. Eventuali variazioni del costo complessivo dei beni oggetto dell'agevolazione sono considerate prive di efficacia, ai fini dell'erogazione dei contributi, in caso di aumento, mentre sono considerate valide in caso di diminuzione.

7. I documenti di cui al comma 4 devono essere trasmessi al Ministero entro 420 giorni a decorrere dalla data della comunicazione ministeriale di concessione di cui al comma 6 dell'art. 1, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. È escluso ogni altro mezzo di trasmissione. Le domande trasmesse con mezzi diversi da quello stabilito o successivamente a detto termine perentorio saranno restituite al mittente. Il Ministero, ricevuta detta documentazione, verificata la corrispondenza della documentazione di cui al comma 4 agli schemi di cui all'allegato 7, del presente decreto e tenuto conto della certificazione «antimafia», rende nota, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, l'avvenuta erogazione del contributo con apposita comunicazione all'impresa beneficiaria ed all'istituto od ente prescelto per il controllo dall'impresa medesima all'atto dell'invio della domanda di concessione. L'impresa, a seguito della comunicazione di erogazione, si atterrà alle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 1.

Art. 3.

Investimenti ammissibili

1. Gli investimenti possono essere effettuati mediante acquisizione o realizzazione diretta da parte dell'impresa dei beni di cui all'art. 5 della legge n. 317/1991. In quest'ultimo caso gli investimenti possono essere realizzati, ad eccezione di quelli indicati alla lettera e) dell'allegato 2, tramite forniture e componenti, anche se singolarmente non rientranti nelle tipologie indicate nell'allegato medesimo ma costituenti, una volta assemblate, sistemi, macchinari, apparecchiature e comunque beni aventi i requisiti di legge. Tutti i beni acquisiti devono essere di nuova fabbricazione. Il costo agevolabile degli investimenti è costituito dal valore complessivo delle spese fatturate e da una quota non superiore al 10 per cento dei costi dei materiali prelevati dal magazzino aziendale e del personale utilizzato per la realizzazione dei sistemi, dei macchinari e delle apparecchiature oggetto della dichiarazione o della domanda di contributo di cui all'allegato 1, sostenuti a decorrere dal 25 ottobre 1991.

2. Il costo dei beni fatturati in valuta estera deve essere determinato sulla base del tasso di cambio indicato nella dichiarazione di importazione.

3. Gli investimenti si intendono effettuati ove:

- a) i beni siano stati tutti consegnati ovvero completamente realizzati;
- b) il relativo costo agevolabile sia stato interamente fatturato all'impresa acquirente, ovvero alla società di locazione finanziaria, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, fatta salva la quota del 10 per cento di cui al comma 1;
- c) l'impresa richiedente abbia effettuato pagamenti, corrisposti canoni o rate, pari ad almeno il 30% del costo agevolabile del totale dei beni oggetto della fatturazione.

4. I costi per i corsi di formazione sono ammessi al credito di imposta o al contributo in conto capitale se i relativi contratti sono stati stipulati a decorrere dal 25 ottobre 1991.

5. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, sono considerati influenti:

- a) le date degli ordini, dei contratti e delle bolle di consegna eventualmente antecedenti al 25 ottobre 1991;
- b) il numero dei sistemi, macchinari, apparecchiature o comunque dei beni indicati nella dichiarazione o domanda di contributo di cui all'allegato 1, ammissibili ad agevolazione ai sensi del presente decreto;
- c) il numero dei fornitori o dei produttori dei beni.

6. Sono esclusi dalle agevolazioni:

- a) i beni consegnati ad imprese diverse dall'impresa richiedente, ovvero installati in unità locali diverse da quelle indicate nella dichiarazione o nella domanda di contributo di cui all'allegato 1;
- b) gli investimenti fatturati, anche parzialmente, anteriormente al 25 ottobre 1991;
- c) gli investimenti non fatturati, fatta salva la quota del 10% di cui al comma 1;
- d) gli investimenti oggetto di autofatturazione;
- e) le imposte, le spese notarili, gli interessi passivi e tutti gli oneri accessori, ivi compresi il trasporto e l'imballaggio. Sono altresì esclusi dalle agevolazioni il montaggio ed il collaudo, ove non fatturati, nonché le opere murarie comunque connesse agli investimenti;
- f) il materiale di consumo e gli accessori non indispensabili al funzionamento del sistema o delle apparecchiature;
- g) gli investimenti per i quali siano state richieste o concesse altre agevolazioni previste dalla legge n. 317/1991, da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano ovvero da azioni comunitarie cofinanziate, fatti salvi i benefici finanziari disposti direttamente con atti delle Comunità europee.

Art. 4.

Revoca delle agevolazioni

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 317/1991, provvede alla revoca dei crediti d'imposta o dei contributi in conto capitale concessi, qualora:

- a) i beni oggetto dell'agevolazione risultino essere stati ceduti, alienati o distratti nei tre anni successivi alla data di concessione;
- b) i medesimi beni oggetto dell'agevolazione risultino essere stati ammessi anche ad altre agevolazioni previste dalla legge n. 317/1991, da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano ovvero da azioni comunitarie cofinanziate, fatti salvi ove previsti i benefici finanziari disposti con atti delle Comunità europee;
- c) la documentazione necessaria non sia stata completata entro il termine di 90 giorni dalla richiesta degli enti o degli istituti convenzionati con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- d) i controlli effettuati dai medesimi enti ed istituti o gli eventuali ulteriori accertamenti disposti dal Ministero stesso ai sensi dell'art. 4 della legge n. 317/1991, evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 5 e 12 della legge nonché del presente decreto.

2. In caso di revoca del credito di imposta, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

3. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 13, secondo comma, della legge n. 317/1991, sarà disposta nella misura da due a quattro volte l'importo del credito d'imposta o del contributo in conto capitale indebitamente fruito, ove ricorrano le condizioni di cui alla lettera d) del comma 1. L'esazione del suddetto importo verrà effettuata per il tramite degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (U.P.I.C.A.).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 marzo 1992

*Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato*
BODRATO

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1992
Registro n. 6 Industria, foglio n. 238

ALLEGATO 1/A

SPAZIO RISERVATO AL MINISTERO

DATA DI SPEDIZIONE:

DATA DI ARRIVO:

N. di iscrizione registro delle CC AA

Bollo

(RACCOMANDATA A.R.)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
 Direzione Generale della Produzione Industriale - Divisione III
 Via Molise 2 - 00187 ROMA

OGGETTO. LEGGE 5/10/1991, N. 317

- DICHIARAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA DI CUI ALL'ART. 6
- DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DI CUI ALL'ART. 12

(N.B. nella compilazione del presente modulo, attenersi alle istruzioni riportate nel foglio istruzioni)

Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'oggetto, in relazione agli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 5 della legge sopraindicata, il/la sottoscritto/a Cognome
Nome nella qualità di legale rappresentante della ditta sottoindicata.

DICHIARA

A) Notizie sull'impresa richiedente

A1) Denominazione:

A2) Codice natura giuridica

A3) Sede legale

Comune Prov.: CAP

Via e n. civico

A4) Stabilimento interessato all'investimento

Comune Prov.: CAP

Via e n. civico:

A5) Codice fiscale: A6) Partita IVA:

A7) Telefono Telex Telefax

A8) Rappresentanti dell'impresa:

Cognome	Nome	Codice Carica	Data Nascita	Codice fiscale
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A8 Rappresentanti dell'impresa (continua dalla pagina precedente)

N. di iscrizione registro ditte CCIAA

Cognome	Nome	Codice Carica	Data Nascita	Codice fiscale
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		

A9) Firmatario della certificazione allegata alla presente dichiarazione ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 317/1991:

Cognome Nome
 Codice carica Data

A10) Firmatario della perizia giurata redatta ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 317/1991

Cognome Nome
 Codice carica Data

A11) Certificazione antimafia Autodichiarazione Data

A12) Codice piccola impresa

A13) Dipendenti in costanza di rapporto di lavoro n

A14) Capitale investito (L/migliaia)

A15) Appartenenza ad un gruppo imprenditoriale ai sensi dell'art. 2359 C.C.: SI NO

a) Elenco di tutte le altre società appartenenti al gruppo imprenditoriale

Denominazione	Codice natura giuridica	Codice fiscale	Sede legale
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		

N. di iscrizione registro delle CCIAA

b) Dipendenti complessivi del gruppo imprenditoriale in costanza di rapporto di lavoro n. _____

c) Capitale investito complessivo del gruppo imprenditoriale (L/migliaia) _____

A16) Attività esercitata nell'unità locale oggetto dell'investimento _____

A17) Codice attività _____

A18) fatturato anno _____ L. _____ Italia e L. _____ Estero (in L/migliaia)

B) Notizie relative agli investimenti

B1) Descrizione sintetica degli investimenti

B2) Origine dei beni

N. _____ beni per L. _____ di origine ITALIANA (in L/migliaia)

N. _____ beni per L. _____ di origine CEE (in L/migliaia)

N. _____ beni per L. _____ di origine EXTRA CEE (in L/migliaia)

B3) Costo dei beni con riferimento alle tipologie di cui all'art. 5 della legge n. 317/1991 (in L/migliaia)

a) L. _____ PER SISTEMI PRODUTTIVI e) L. _____ PER LICENZE

b) L. _____ PER SISTEMI DI INTEGRAZIONE e) L. _____ PER FORMAZIONE PERSONALE

c) L. _____ PER ELABORATORI ELETTRONICI f) L. _____ PER APPARECCHI SCIENTIFICI

d) L. _____ PER PROGRAMMI g) L. _____ PER SISTEMI ANTI INQUINAMENTO

e) L. _____ PER BREVETTI L. _____ TOTALE

B4) _____ Data prima bolla, o verbale di consegna, o inizio realizzazione

B5) _____ Data ultima bolla, o verbale di consegna, o termine realizzazione

B6) _____ Data prima fattura

B7) _____ Data ultima fattura

B8) Agevolazione spettante ai sensi dell'art. 6 della legge n. 317/1991 (in L/migliaia)

L. _____ pari al 20% 25% 30% 37.5% del costo degli investimenti

B2) Modalità di effettuazione e di pagamento degli investimenti

_____ / _____
 N. di iscrizione registro delle CC AA

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE	SPESA TOTALE	PAGAMENTI EFFETTUATI
a) Realizzazione	_____	_____
b) Acquisto ordinario	_____	_____
c) Acquisto art. 1523 CC	_____	_____
d) Acquisto l. n. 1329/65	_____	_____
e) Locazione finanziaria	_____	_____
TOTALI	_____	_____

(Lit./migliaia)

(Lit./migliaia)

(Lit./migliaia)

(Lit./migliaia)

(Lit./migliaia)

(Lit./migliaia)

B10) Estremi delle operazioni di locazione finanziaria, di acquisto ai sensi dell'art. 1523 C C o ai sensi della legge n. 1329/1965

DENOMINAZIONE Soc. LOCATRICE o IST. CREDITO	ESTREMI DEL CONTRATTO	
	Numero	Data
1 _____	_____	_____
2 _____	_____	_____
3 _____	_____	_____
4 _____	_____	_____
5 _____	_____	_____
6 _____	_____	_____
7 _____	_____	_____

B11) Altre dichiarazioni o domande di contributo presentate ai sensi della legge n. 317/1991, per beni di cui all'art. 5 diversi da quelli di cui ai precedenti punti B1 e B2

Numero progressivo	Data di spedizione	Costo dell'investimento
1)	_____	_____
2)	_____	_____
3)	_____	_____
4)	_____	_____
5)	_____	_____

Qualora rispetto alla eventuale precedente dichiarazione o domanda è variato il codice fiscale indicare il vecchio codice fiscale

B12) Istituto di credito a medio termine, o Ente cui sarà inviata copia della presente dichiarazione

MEDIOCREDITO CENTRALE ARTIGIANCASSA CODICE ALTRO ISTITUTO

B13) In caso di contributo in conto capitale indicare le coordinate bancarie del c/c su cui accreditare il contributo

Denominazione istituto _____

Spese in _____ C/C _____

ULTERIORI DICHIARAZIONI

Grid for registration number

N. di iscrizione registro ditte CCIAA

Firma sottoscrittore

Cognome

Nome

DICHIARA INOLTRE

C1) che non sono state, né verranno richieste in futuro, agevolazioni a valere sulla legge n. 317/1991, su altre leggi statali, regionali o delle province autonome o su azioni comunitarie cofinanziate, a fronte dei medesimi investimenti oggetto della presente dichiarazione/domanda di contributo fatta salva la possibilità di rinunciare alle agevolazioni concesse in relazione alla dichiarazione o domanda medesima.

C2) che i beni oggetto della presente dichiarazione/domanda di contributo

- sono saranno conformi alle tipologie indicate nell'art. 5 primo comma, della legge n. 317/1991.
sono saranno di nuova fabbricazione
sono saranno conformi alle norme vigenti in tema di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro
sono stati saranno installati esclusivamente in unità locali ove opera l'impresa richiedente.
sono non sono stati effettivamente già acquisiti e/o interamente realizzati
sono non sono stati pagati in misura almeno pari al 30% dei costi fatturati

- non sono stati fatturati né interamente né parzialmente, in data antecedente al 25 ottobre 1991
per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di concessione dell'agevolazione non verranno ceduti, alienati o distrutti senza che ne venga data immediata comunicazione al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato ai fini della conseguente revoca dell'agevolazione concessa

C3) che i costi dei beni oggetto della presente dichiarazione/domanda di contributo sono stati indicati al netto

- delle imposte delle spese notarili degli interessi passivi e dei costi d'imballaggio e trasporto.
dei costi concernenti le opere murarie comunque connesse agli investimenti.
dei costi concernenti il materiale di consumo e gli accessori non indispensabili al funzionamento dei beni stessi.
del valore di eventuali beni dati in permuta

C4) che i costi non fatturati concernenti i beni realizzati direttamente dall'impresa sottoscrittrice

- non sono stati sostenuti né interamente né parzialmente in data antecedente al 25 ottobre 1991.
sono stati sostenuti per un importo complessivo pari a L. di cui L. per costo del personale e L. per materiali prelevati dal magazzino.
sono stati inseriti nei punti B3) e B9) del presente modulo in misura non superiore al 10% del suddetto importo complessivo.

C5) che l'impresa è in attività non è in stato di liquidazione volontaria, né è sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale.

C6) di aver allegato la perizia giurata prevista dall'art. 10 comma 2, della legge n. 317/1991.

C7) di aver allegato la certificazione (o l'autodichiarazione) "antimalfida" prevista ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciata (o redatta) in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presente dichiarazione.

C8) di impegnarsi a trasmettere all'Istituto di credito o Ente prescelto, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di concessione dell'agevolazione, la documentazione prevista dall'allegato 3 ai fini del controllo di cui all'art. 4 della legge n. 317/1991.

C9) di essere consapevole delle sanzioni penali comminate ai sensi dell'art. 496 del codice penale, nonché ai sensi dell'art. 13 comma terzo della legge 317/91, in caso di mendaci dichiarazioni

(Timbro della ditta)

Data

Firma del legale rappresentante

SPAZIO PER L'AUTENTICA DELLA FIRMA (art. 20 legge n. 15 del 14/1/1968)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig. identificato mediante, previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità

Luogo e data

Il funzionario incaricato Cognome e nome
Il notaio

Firma

ALLEGATO 1/B

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

N. di iscrizione registro ditte CC AA

CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto

Cognome

Nome

Presidente del Collegio sindacale

Revisore dei conti

Dottore commercialista
iscritto all'albo

Ragioniere
iscritto all'albo

Perito commerciale
iscritto all'albo

consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 496 del Codice penale, nonché ai sensi dell'art. 13, comma terzo, della legge n. 317/91, attesta la conformità alla legge n. 317/91, l'effettività e la regolarità documentale di quanto dichiarato in data dal sig.

in qualità di legale rappresentante della ditta

Data

Firma

SPAZIO PER L'AUTENTICA DELLA FIRMA
(art. 20 legge n. 15 del 14/1/1968)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig.
identificato mediante previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità
penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità

Luogo e data

Il funzionario incaricato
Il notaio Cognome e nome

Firma

ALLEGATO I/C

SCHEMA PERIZIA GIURATA

per beni già acquisiti o realizzati / ancora da acquisire o da realizzare / acquisiti o realizzati diversi rispetto a quelli richiesti con la domanda di concessione di contributo in conto capitale

Il sottoscritto

iscritto all'Albo Ordine della Provincia di

al N° incarcato dalla Ditta

con sede Via

C.F. P.I.

di certificare con perizia asseverata a giuramento: l'acquisizione / la realizzazione / la validità del progetto e lo stato di avanzamento di uno o più sistemi ai sensi dell'art. 5 della legge del 5 ottobre 1991, n. 317 / la realizzazione o l'acquisizione di beni funzionalmente uguali a quelli richiesti con la domanda di concessione del contributo in conto capitale / la congruità dei costi indicati nella dichiarazione o domanda.

Espone

nella presente relazione la descrizione dei beni acquisiti o realizzati / ancora da acquisire o realizzare / acquisiti o realizzati diversi da quelli richiesti con domanda di concessione di contributo in conto capitale ma funzionalmente equivalenti; il valore attribuito a ciascun bene; la categoria di appartenenza (lettere a/g) ai sensi dell'art. 5 legge 5 ottobre 1991, n. 317 ed i criteri di valutazione adottati; per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) di detto art. 5, descrivere la sequenza delle operazioni svolte e controllate da governo elettronico.

- Descrizione dei beni:

Trattasi di un sistema mod. matr.

Caratteristiche tecnico-funzionali

Caratteristiche elettroniche

Collegamenti meccanici ed elettronici tra le varie unità di lavoro.

(Specificare le fasi logiche del ciclo produttivo che l'apparecchiatura elettronica governa)

- Valore del bene

La valutazione dei macchinari è stata effettuata considerando:

- Le fatture di realizzazione o di acquisizione

- Categoria di appartenenza:

Si ritiene che il bene

- rientra nella categoria

poiché

(specificare quali sono le caratteristiche del sistema di comando e controllo ritenute valide per l'inquadramento in una delle categorie di cui alle lettere a - g dell'art. 5 legge 10 ottobre 1991).

LEGGE N. 317/1991
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE PER LA CONCESSIONE
DEL CREDITO D'IMPOSTA O DELLA DOMANDA
DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

AVVERTENZE

I) La dichiarazione o domanda deve essere compilata esclusivamente sull'apposito modulo predisposto per la lettura ottica, disponibile presso l'Associazione bancaria italiana (ABI), l'Unione italiana delle Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura (UNIONCAMERE), l'Associazione degli istituti regionali di mediocredito (ASSIREME), l'Associazione italiana leasing (ASSILEA), l'Istituto centrale per il credito a medio termine (MEDIOCREDITO CENTRALE), la Cassa per il credito alle imprese artigiane (ARTIGIANCASSA), gli istituti di credito, le società di locazione finanziaria, le Camere di commercio industria, artigianato ed agricoltura di ciascuna provincia, e, d'intesa con queste ultime, le associazioni imprenditoriali. Non è ammesso l'utilizzo di fotocopie o riproduzioni di qualsiasi genere del suddetto modulo. L'originale del modulo prestampato deve essere trasmesso al Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La prima copia, corredata di copia della certificazione e della perizia giurata, deve essere inviata, anch'essa mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'Istituto di credito o Ente prescelto dall'impresa, unitamente alla documentazione indicata nell'Allegato 3 al decreto ministeriale di attuazione, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di concessione del credito d'imposta o di erogazione del contributo in conto capitale.

II) Il credito d'imposta può essere concesso, e il contributo in conto capitale può essere erogato contestualmente alla concessione, soltanto nel caso di beni che, alla data della dichiarazione o domanda:

- se oggetto di acquisizione, risultino già interamente consegnati e fatturati e per i quali siano già stati pagati importi, canoni o rate pari almeno al 30% del totale dei relativi costi; *(vedi nota)
- se oggetto di realizzazione, siano stati già totalmente realizzati ed i relativi costi risultino interamente sostenuti per quanto concerne il personale ed i materiali prelevati dal magazzino e sostenuti in misura almeno pari al 30% per quanto concerne il totale della parte fatturata.

III) Il contributo in conto capitale può essere concesso anche nel caso di beni che, alla data della domanda, non siano stati ancora interamente consegnati e fatturati, o realizzati, e/o per i quali non siano stati ancora pagati importi, canoni o rate pari almeno al 30% del totale dei relativi costi. *(vedi nota)

Per ottenere l'erogazione del contributo concesso l'impresa beneficiaria, entro 420 giorni dalla data della comunicazione di concessione del contributo, dovrà inoltrare al Ministero apposita domanda, redatta in base allo schema di cui all'Allegato 7, a fronte di beni che, entro 360 giorni dalla data della comunicazione di concessione medesima:

- se oggetto di acquisizione, risultino già consegnati e fatturati, e per i quali siano stati già pagati importi, canoni o rate pari almeno al 30% del totale dei relativi costi;
- se oggetto di realizzazione, risultino già totalmente realizzati ed i relativi costi siano stati interamente sostenuti per quanto concerne il personale ed i materiali prelevati dal magazzino e sostenuti in misura almeno pari al 30% per quanto concerne il totale della parte fatturata.

IV) Tutti i dati e le notizie riportati nella dichiarazione o domanda dovranno corrispondere a quanto risulterà dalla documentazione che, ai sensi dell'Allegato 3 al decreto ministeriale di attuazione dovrà essere trasmessa all'Istituto di credito o Ente prescelto dall'impresa tra quelli indicati nell'Allegato 6 al decreto medesimo.

V) Compilare la dichiarazione usando la macchina da scrivere (a 12 o, preferibilmente, a 10 caratteri per pollice e, comunque, non superando i 78 caratteri per riga) ed attenersi alle istruzioni di seguito riportate con riferimento ai corrispondenti punti della dichiarazione stessa. Non sono ammesse cancellazioni o correzioni di alcun tipo. Le parti del modulo che, in base alle presenti istruzioni, non debbono essere compilate, vanno lasciate in bianco. Nei campi riservati all'indicazione di date devono essere utilizzati obbligatoriamente due numeri, rispettivamente, per giorno, mese e anno, senza alcun segno di separazione tra gli stessi (ad esempio il primo gennaio 1992 dovrà essere indicato con **010192**). Analogamente, nei campi riservati all'indicazione di importi, che devono sempre essere indicati in migliaia di lire, non devono essere apposti punti di separazione tra le cifre (ad esempio l'importo di lire un milione dovrà essere indicato con **1000**).

*** NOTA:**

I beni acquistati mediante locazione finanziaria si considerano interamente fatturati quando il relativo costo sia stato interamente fatturato dal fornitore alla Società locatrice

ALLEGATO 1/A) - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

N. iscrizione registro ditte: riportare nella intestazione di ogni pagina, il numero di iscrizione nel Registro ditte della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e la sigla della provincia in cui è ubicata la sede legale dell'impresa.

OGGETTO: barrare la casella corrispondente al tipo di agevolazione richiesta, tenendo presenti le avvertenze di cui ai precedenti punti II e III.

Cognome e nome: riportare, negli appositi spazi, cognome e nome del/della firmatario/a della dichiarazione o domanda

A) NOTIZIE SULL'IMPRESA RICHIEDENTE

A1) Denominazione: riportare esattamente quella indicata nel certificato di iscrizione nel Registro ditte della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura competente, come sopra specificato, rilasciato in data non anteriore a 30 giorni dalla data della dichiarazione o domanda di contributo.

A2) Codice natura giuridica: riportare il codice corrispondente, individuato sulla base della seguente tabella:

SOCIETÀ PER AZIONI	0	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	6
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE	1	SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	7
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI	2	CONSORZIO COOPERATIVO A RESPONSABILITÀ LIMITATA	8
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO	3	IMPRESA ARTIGIANA	9
SOCIETÀ DI FATTO	4	ALTRI	A
DITTA INDIVIDUALE	5		

A3) Sede legale: riportare comune, provincia, CAP, via e n. civico indicati nel certificato di cui al precedente punto A1).

A4) Stabilimento interessato all'investimento: riportare comune, provincia, CAP, via e n. civico dell'unità locale interessata all'investimento, come indicati nel certificato di cui al precedente punto A1).

A5) Codice fiscale: riportare quello indicato nel certificato di cui al precedente punto A1).

A6) Partita IVA: riportare quella indicata nel certificato di cui al precedente punto A1).

A7) Telefono, telex e telefax: riportare quelli della sede legale dell'impresa e, se diversi, anche quelli dell'unità locale indicata al precedente punto A4).

A8) Rappresentanti dell'impresa: indicare, negli appositi spazi, cognome, nome, data di nascita e codice fiscale di tutti i legali rappresentanti dell'impresa, come risultanti dal certificato di cui al precedente punto A1). Utilizzare la prima riga della tabella per i dati relativi al firmatario della dichiarazione.

Nella colonna relativa ai "codici carica", indicare, accanto a ciascun nominativo, il relativo codice corrispondente alla carica sociale detenuta, individuato sulla base della tabella seguente:

TITOLARE DITTA INDIVIDUALE	0	AMMINISTRATORE UNICO	6
SOCIO ACCOMANDATARIO	1	AMMINISTRATORE DELEGATO	7
SOCIO ACCOMANDANTE	2	CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE	8
SOCIO SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO	3	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	9
SOCIO SOCIETÀ DI FATTO	4	ALTRO TIPO DI LEGALE RAPPRESENTANTE (Procuratore, etc.)	A
SOCIO SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI	5		

A9) Firmatario della certificazione: indicare cognome e nome del firmatario della certificazione allegata in calce alla dichiarazione ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 317/1991 e riportare il codice individuato dalla tabella seguente in relazione alla qualifica del firmatario stesso:

Presidente del Collegio sindacale	1	Regioniere	4
Revisore dei conti	2	Perito commerciale	5
Dottore commercialista	3		

N.B. Qualora esista il Collegio sindacale, la certificazione dovrà essere necessariamente firmata dal relativo Presidente. Indicare, inoltre, la data (giorno/mese/anno) apposta sulla predetta certificazione.

A10) Firmatario della perizia giurata: indicare cognome e nome del firmatario della perizia allegata alla dichiarazione ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge n. 317/1991 e riportare il codice individuato dalla tabella seguente in relazione alla qualifica del firmatario stesso:

Ingegnere iscritto nel relativo Albo	1	Perito industriale iscritto nel relativo Albo	2
--------------------------------------	---	---	---

Indicare, inoltre, la data (giorno/mese/anno) della predetta perizia giurata.

A11) Certificazione antimafia: barrare la casella interessata a seconda che si allegi la certificazione prefettizia o l'autodichiarazione prevista dalla legge n. 55/1990 nel caso di richiesta di contributi non superiori a L. 50.000.000. Indicare inoltre la data (giorno/mese/anno) nella quale la predetta certificazione (o autodichiarazione) è stata rilasciata con riferimento all'impresa richiedente. Per ulteriori informazioni, consultare il punto A7) dell'Allegato 3 al decreto ministeriale di attuazione.

A12) Codice piccola impresa: riportare il codice individuato dalla tabella seguente, conformemente al ramo di iscrizione risultante dal certificato di iscrizione all'INPS rilasciato in data non anteriore a 30 giorni dalla data della dichiarazione o domanda di contributo

Piccola impresa industriale	1	Impresa artigiana	3
Piccola impresa di servizi	2		

Le imprese di servizi, indipendentemente dall'inquadramento INPS, devono operare nel campo dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture ed impianti, dei servizi di informatica e dei servizi di raccolta ed elaborazione dati. Dette imprese hanno facoltà di essere considerate come piccole imprese "di servizi" indicando il relativo codice. Le imprese che non siano iscritte all'INPS, in quanto prive di dipendenti, potranno indicare il codice ritenuto opportuno, conformemente a quanto esse dichiareranno nel relativo atto notorio previsto al punto A2) dell'Allegato 3 al decreto ministeriale di attuazione.

A13) Dipendenti in costanza di rapporto di lavoro: riportare il numero dei dipendenti occupati dall'impresa alla data della dichiarazione o domanda. Devono essere considerati tutti i lavoratori iscritti nel libro matricola, ad eccezione di quelli con contratto di formazione. Le imprese che non siano iscritte all'INPS, in quanto prive di dipendenti, dovranno indicare "0", conformemente a quanto esse dichiareranno nel relativo atto notorio previsto al punto A2) dell'Allegato 3 al decreto ministeriale di attuazione.

A14) Capitale investito (da indicare soltanto per le piccole imprese industriali e di servizi): riportare il valore in migliaia di lire delle immobilizzazioni tecniche, al netto dei relativi ammortamenti e delle eventuali rivalutazioni per conguaglio monetario con riferimento all'ultimo bilancio approvato, ovvero alla situazione patrimoniale tratta dal libro inventari relativo all'ultimo esercizio antecedente a quello in cui viene inviata la dichiarazione o la domanda di contributo.

Le imprese di nuova costituzione che, alla data della dichiarazione o domanda di contributo, non abbiano ancora chiuso il primo esercizio, potranno indicare il valore in parole conformemente a quanto risulta dal libro inventari in data non anteriore a 90 giorni dalla data della dichiarazione o domanda medesima.

Le imprese che, ai sensi dell'art. 18 del DPR 29/9/1973, n. 600, siano esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e della redazione del bilancio, potranno indicare il valore in parole conformemente a quanto risulta da un "prospetto delle attività e delle passività" redatto con i criteri di cui al DPR n. 660/1974.

A15) Appartenenza ad un gruppo imprenditoriale: barrare la casella interessata.

In caso di risposta affermativa, indicare, negli appositi spazi, i dati richiesti, utilizzando i criteri esposti ai precedenti punti A13) e A14) per il calcolo dei dipendenti e del capitale investito complessivi del gruppo imprenditoriale. Per l'individuazione dei codici concernenti la natura giuridica, fare riferimento alla tabella di cui al precedente punto A2).

A16) Attività esercitata: indicare l'attività svolta nell'unità locale oggetto dell'investimento. Tale attività dovrà risultare coerente con la "attività dichiarata" dell'impresa, riportata nel certificato di cui al precedente punto A1).

A17) Codice attività: riportare il codice ISTAT 1991 tratto dall'Allegato 5 al decreto ministeriale di attuazione, relativo all'"attività dichiarata" di cui al punto precedente.

A18) Fatturato: indicare negli appositi spazi, in migliaia di lire, i dati richiesti con riferimento all'esercizio precedente a quello in cui viene inviata la dichiarazione.

B) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI:

B1) Descrizione sintetica degli investimenti: elencare e descrivere i sistemi, le unità di lavoro, le unità elettroniche, i programmi, le licenze, i brevetti e l'attività di formazione del personale acquisiti o realizzati, indicando i relativi costruttori e fornitori, nonché, ove possibile, anche i relativi numeri di matricola.

B2) Origine dei beni: suddividere i beni di cui al precedente punto B1) in relazione alla nazionalità dei costruttori, indicandone il numero ed i corrispondenti costi in migliaia di lire. Per i beni fatturati in valuta estera, il costo dovrà essere determinato sulla base del tasso di cambio indicato nella relativa dichiarazione di importazione. Nel caso di programmi, brevetti, licenze e formazione del personale la fede la nazionalità dei relativi fornitori.

B3) Costo dei beni: indicare, in migliaia di lire, i costi complessivi dei beni oggetto della dichiarazione o domanda di contributo, suddivisi con riferimento alle tipologie di cui all'art. 5 della legge n. 317/91. Detti costi dovranno essere indicati al netto di imposte, spese notarili e ogni altro onere accessorio (interessi passivi, trasporto, imballaggio opere murarie, materiali di consumo e quegli accessori che non siano indispensabili al funzionamento dei beni). Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria il costo deve essere quello sostenuto dalla società di locazione finanziaria, al netto di I.V.A..

Nel caso di beni realizzati direttamente dall'impresa richiedente, nei suddetti costi potrà essere compreso un importo non superiore al 10% del totale delle spese sostenute per il personale e per i materiali prelevati dal magazzino aziendale, conformemente a quanto risulterà dalla dichiarazione di cui al punto C4) del modulo.

Nel caso di domanda di concessione del contributo in conto capitale a fronte di beni non ancora consegnati né pagati, ovvero non ancora realizzati, la fede l'indicazione di congruità del relativo costo contenuta nella perizia giurata di cui all'Allegato 1/C) al decreto ministeriale di attuazione.

B4-B5-B6-B7) Date di consegna e fatturazione: indicare negli appositi spazi le date richieste (giorno/mese/anno). Per i beni acquisiti, fare riferimento alle relative bolle o verbali di consegna e fatture. Per i beni realizzati, fare riferimento alle date effettive di inizio e termine dei lavori, nonché alle relative fatture. Nel caso di beni non ancora interamente consegnati o fatturati, lasciare in bianco, rispettivamente, le date di cui ai punti B5) e B7). Per i beni acquisiti mediante locazione finanziaria, le date di prima ed ultima fattura devono essere quelle delle fatture intestate dal fornitore alla Società localrice.

B8) Agevolazione spettante: indicare il relativo importo in migliaia di lire, tenendo presenti le corrispondenze indicate nella tabella seguente:

NUMERO DIPENDENTI IMPRESA	UBICAZIONE STABILIMENTO	CONTRIBUTO SPETTANTE
0-100	Centro-Nord	25%
101-200	Centro-Nord	20%
0-100	"Obiettivo 2" e Mezzogiorno	37,5%
101-200	"Obiettivo 2" e Mezzogiorno	30%

N.B. Le aree rientranti nel "Mezzogiorno" e nell'"Obiettivo 2" dei Fondi strutturali CEE sono indicate nell'Allegato 4 al decreto di attuazione

B9) Modalità di effettuazione e di pagamento degli investimenti: indicare, nelle righe e colonne corrispondenti, gli importi in migliaia di lire relativi alle diverse modalità di acquisizione dei beni ed ai pagamenti già effettuati alla data della dichiarazione o domanda. I costi dei beni acquisiti mediante locazione finanziaria, ai sensi della legge n. 1329/1985 o ai sensi dell'art. 1523 C.C., dovranno essere riportati al netto di imposte, spese notarili ed oneri per interessi. Gli importi relativi ai beni fatturati dovranno essere indicati al netto degli oneri accessori di cui al precedente punto B3). Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria il costo deve essere quello sostenuto dalla società di locazione finanziaria.

Nel caso di beni realizzati dall'impresa richiedente, nella corrispondente riga a) dovrà essere indicato un importo non superiore al 10% del totale delle spese sostenute per il personale e per i materiali prelevati dal magazzino aziendale, conformemente a quanto risulterà dalla dichiarazione di cui al punto C4) del modulo. Detto importo dovrà essere indicato nella colonna concernente il "costo totale". I costi oggetto di fatturazione andranno invece ripartiti tra le righe b), c), d) ed e) in relazione alle diverse modalità di acquisizione.

B10) Estremi delle operazioni: in relazione ai beni acquisiti, indicare:

- data (giorno/mese/anno) del/i relativo/i contratto/i stipulato/i ai sensi dell'art. 1523 C.C.

- denominazione e sede legale dell'Istituto di credito a medio termine, nonché data del/i relativi contratto/i stipulato/i ai sensi della legge n. 1529/1965 ("Sabatini");
- denominazione e sede legale della Società locatrice; nonché numero e data del/i relativo/i contratto/i di leasing.

B11) Altre dichiarazioni presentate: indicare, negli appositi spazi, data di spedizione (giorno/mese/anno) e costo complessivo degli investimenti per ciascuna altra dichiarazione spedita al Ministero, contestualmente o antecedentemente alla data della presente dichiarazione, a fronte di beni rientranti nelle tipologie di cui all'art. 5 della legge n. 317/1991.

Qualora, rispetto alle precedenti dichiarazioni o domande, sia variato il codice fiscale dell'impresa richiedente, indicare, nell'apposito spazio, il precedente numero di codice fiscale.

B12) Istituto di credito a medio termine o Ente: indicare l'Istituto di credito a medio termine, o l'Ente, cui sarà inviata copia della dichiarazione, o domanda di contributo, nonché copia della certificazione e della perizia giurata ad esse allegata, unitamente alla documentazione di cui all'Allegato 3 al decreto ministeriale di attuazione. Nel caso di scelta del Mediocredito Centrale o dell'Artigiancassa, barrare le rispettive caselle. Nel caso di scelta di un altro degli Istituti convenzionati con il Ministero per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 4 della legge n. 317/91, indicare, nell'apposito spazio, il relativo codice, individuato dalla tabella seguente:

Cod.	DENOMINAZIONE ENTE O ISTITUTO	Cod.	DENOMINAZIONE ENTE O ISTITUTO
01	Istituto Mobiliare Italiano - I.M.I.	18	Mediocredito Toscano
02	Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche - C.R.E.D.I.O.P.	19	Mediocredito dell'Umbria
03	Ist. Naz. di Credito per il Lavoro Italiano all'Estero - I.C.L.E.	20	Mediocredito delle Marche
04	Banca di Credito Finanziario - MEDIOBANCA	21	Mediocredito del Lazio
05	Banca Centrale di Credito Popolare - CENTROBANCA	22	Mediocredito Abruzzese
06	Ente Finanziario Interbancario - EFIBANCA	23	Mediocredito della Puglia
07	Banca per i Finanziamenti a Medio e Lungo Termine - INTERBANCA	24	Mediocredito della Calabria
08	Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale - I.S.V.E.I.MER.	25	Mediocredito della Basilicata
09	Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia - I.R.F.I.S.	26	B.N.L. Sezione Credito Industriale
10	Credito Industriale Sardo - C.I.S.	27	B.N.L. Sezione Credito Cooperazione
11	Mediocredito Piemontese	28	Banco di Napoli Sezione Credito Industriale
12	Mediocredito Lombardo	29	Banco di Sicilia Sezione Credito Industriale
13	Mediocredito delle Venzie	30	Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento
14	Mediocredito del Friuli Venezia Giulia	31	Istituto Bancario San Paolo di Torino Sezione Credito Fondiario
15	Mediocredito Trentino Alto Adige	32	Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta
16	Mediocredito Ligure	33	Cassa di Risparmio delle Province Lombarde Sezione Credito Agrario
17	Mediocredito Emilia Romagna	34	Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venzie
		35	Istituto Federale di Credito Agrario per l'Italia Centrale

B13) Coerentiate bancarie (da indicare soltanto nel caso di domanda di contributo in conto capitale per beni già consegnati, e fatturati, per i quali siano già stati pagati importi, canoni o rate pari ad almeno il 30% del totale dei relativi costi, ovvero per beni già realizzati i cui costi siano stati interamente sostenuti per quanto concerne il personale ed i materiali prelevati dal magazzino e sostenuti in misura almeno pari al 30% per quanto concerne il totale della parte fatturata); indicare, negli appositi spazi, gli estremi del conto corrente bancario sul quale si richiede l'accreditamento del contributo. Detto conto corrente deve risultare intestato all'impresa beneficiaria. Non sono ammesse altre forme di liquidazione del contributo.

N.B.: Per i punti A8) - A18a) - B1) e B10) del modulo, nel caso di insufficienza di spazio, utilizzare un foglio aggiuntivo per integrare le informazioni necessarie.

C) ULTERIORI DICHIARAZIONI:

Le dichiarazioni C1, C3, C5, C6, C7, C8 e C9 debbono rimanere come riportate nel modulo prestampato. Qualsiasi modifica apportata alle stesse determina la non concedibilità dell'agevolazione.

Nella dichiarazione C2 devono essere barrate le parole non corrispondenti alle circostanze materiali che vengono dichiarate. Ad esempio, deve essere barrata la parola "saranno" o la parola "sono", a seconda che gli investimenti oggetto della dichiarazione o domanda siano stati realizzati o meno.

Le parti delle suddette dichiarazioni nelle quali non siano previste variabili, debbono rimanere come riportate nel modulo prestampato. Qualsiasi modifica diversa da quelle previste, determina la non concedibilità dell'agevolazione.

Nella dichiarazione C4 devono essere indicati, e suddivisi come richiesto, i costi complessivi sostenuti per il personale ed i materiali prelevati dal magazzino per i beni realizzati direttamente dall'impresa.

Detta dichiarazione deve essere sbarrata qualora i costi sostenuti dall'impresa risultino interamente fatturati da terzi.

Firma: la firma apposta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 14/1/1968, n. 15.

ALLEGATO 1/B)

CERTIFICAZIONE

Riportare, negli appositi spazi, cognome e nome del firmatario della certificazione e barrare la casella corrispondente alla carica detenuta dal firmatario stesso.

Qualora l'impresa richiedente abbia il Collegio sindacale, la certificazione dovrà essere necessariamente firmata dal relativo Presidente. In mancanza di detto collegio, l'impresa ha facoltà di utilizzare, alternativamente, un revisore dei conti, un dottore commercialista, un ragioniere o un perito commerciale, iscritti nei rispettivi albi professionali.

Qualsiasi modifica apportata al testo prestampato della certificazione determina la non concedibilità dell'agevolazione.

Firma: la firma apposta da chi rilascia la suddetta certificazione deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 14/1/1968, n. 15.

ALLEGATO 1/C)

SCHEMA PERIZIA GIURATA

Lo schema allegato ha soltanto valore di orientamento per l'impostazione del relativo documento.

ALLEGATO 2

Investimenti ammissibili alle agevolazioni

I beni di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), g) possono essere acquisiti già completi e funzionanti in ogni parte oppure possono essere realizzati dall'azienda che chiede l'agevolazione. I beni si intendono realizzati quando sono costruiti e/o assemblati dall'azienda medesima.

a) La realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio.

I sistemi devono essere composti da una o più unità di lavoro elettronicamente collegate tra loro e devono svolgere le fasi del ciclo tecnologico sotto governo elettronico.

Per fase del ciclo tecnologico si intende una successione di operazioni elementari che vengono svolte automaticamente senza l'intervento dell'operatore.

Non sono ammissibili alle agevolazioni i sistemi il cui governo elettronico controlla un'unica operazione elementare (quale ad esempio: posizionamento di un pezzo, misura di uno spessore, pesatura ecc.).

b) La realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico.

Per fase del ciclo tecnologico si intende una successione di operazioni elementari che vengono svolte automaticamente senza l'intervento dell'operatore.

Non sono ammissibili alle agevolazioni i sistemi il cui governo elettronico controlla un'unica operazione elementare (quale ad esempio: posizionamento di un pezzo, misura di uno spessore, pesatura ecc.).

c) La realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione

delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale.

d) La realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c).

I programmi possono essere acquisiti già completi e funzionanti in ogni loro parte oppure realizzati, in tutto o in parte, dall'azienda che chiede le agevolazioni. Queste ultime non possono essere concesse per la realizzazione o l'acquisizione di soli programmi e non possono essere superiori al 40% del costo dei beni di cui alle lettere a), b), c) proposti con la medesima dichiarazione o domanda, fatti salvi i limiti previsti dalla legge 317/91. Le agevolazioni non possono altresì essere concesse per i programmi necessari al funzionamento delle apparecchiature di cui alla successiva lettera g).

e) Brevetti e licenze relativi all'acquisizione o alla realizzazione dei beni oggetto della dichiarazione o domanda e formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d).

Le agevolazioni non possono essere concesse soltanto per l'acquisizione di brevetti o licenze o corsi di formazione e sono determinate in misura non superiore al 30 per cento per i brevetti, al 15 per cento per le licenze ed al 20 per cento per i corsi di formazione, del costo dei beni di cui alle lettere a), b) e c), fatti salvi i limiti previsti dalla legge 317/91.

f) La realizzazione o l'acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione dell'azienda che chiede l'agevolazione.

Non sono ammissibili alle agevolazioni tutte le apparecchiature che possono essere utilizzate nel ciclo produttivo.

g) La realizzazione o l'acquisizione di sistemi e macchinari gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento ambientale.

Le apparecchiature ed i sistemi devono consentire l'adeguamento ai livelli di legge delle emissioni inquinanti chimiche, fisiche, termiche, acustiche, elettromagnetiche e radioattive, o l'ulteriore riduzione dei valori, qualora siano già rispettati i livelli di legge medesimi.

ALLEGATO 3

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE AGLI ISTITUTI DI CREDITO A MEDIO TERMINE, O ENTI, CONVENZIONATI AI FINI DEI CONTROLLI DOCUMENTALI, RELATIVI AL CREDITO D' IMPOSTA O AL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE CONCESSO.

AVVERTENZE

I) Entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione ministeriale di concessione del credito d' imposta ovvero di erogazione del contributo in conto capitale, l' impresa beneficiaria dovrà trasmettere mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la documentazione prevista dal presente allegato all' Istituto di credito o Ente, unitamente alla prima copia della dichiarazione, o domanda di contributo, precedentemente inviata al Ministero, completa di copia della certificazione e della perizia giurata ad essa allegate.

II) La documentazione da trasmettere varia in funzione:

- del tipo di agevolazione richiesta;
- dell' avvenuta o meno consegna e/o dell' avvenuto o meno pagamento dei beni;
- della/e modalita' di acquisizione e/o realizzazione dei beni medesimi.

Nel presente Allegato sono indicati tutti i documenti che, in relazione ai diversi casi, possono essere necessari. Per individuare quale sia la documentazione che ciascuna impresa beneficiaria dovrà inviare, attenersi alle istruzioni riportate in calce all' elenco sottoriportato.

III) Ciascuno dei documenti sottoelencati, oltre che in originale, puo' essere trasmesso in copia autenticata. Per "copia autenticata", si intende copia dichiarata conforme all' originale ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, ed in regola con l' imposta di bollo.

Elenco della documentazione

A) Documentazione relativa all' impresa richiedente

Al) Certificato di iscrizione nel Registro ditte della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, della provincia in cui e' ubicata la sede legale dell'impresa, rilasciato in data non anteriore a 30 giorni dalla data della dichiarazione o domanda.

Detto certificato dovrà riportare i seguenti dati relativi all'impresa richiedente: denominazione, natura giuridica, oggetto sociale, attività esercitata, sede legale, unità locale interessata all'investimento (se diversa dalla sede legale), n. di iscrizione nel registro ditte, n. di codice fiscale e (se diverso) n. di partita IVA ed elenco dei rappresentanti dell'impresa (cognome, nome, data di nascita e carica sociale detenuta).

A2) Certificato di iscrizione all'INPS, rilasciato in data non antecedente di oltre 90 giorni alla data della dichiarazione o domanda.

Detto certificato dovrà riportare il "ramo" di iscrizione ed il numero complessivo di dipendenti in costanza di rapporto di lavoro occupati dall'impresa richiedente. Dovrà essere prodotto un certificato INPS per ciascuna diversa provincia nella quale, dal certificato di cui al precedente punto A1), l'impresa risulti disporre di unità locali. Qualora vi sia accentramento contributivo presso una sola sede provinciale INPS, potrà essere prodotto un unico certificato purché in esso sia fatta esplicita menzione di tale accentramento.

Nel caso in cui il certificato INPS non indichi il numero effettivo di dipendenti in costanza di rapporto di lavoro alla data della dichiarazione o domanda, l'impresa, oltre al suddetto certificato, dovrà produrre copia autenticata del libro matricola aggiornato, ovvero un certificato rilasciato dal competente Ispettorato Provinciale del Lavoro attestante il numero complessivo di dipendenti occupati alla data della dichiarazione o domanda medesima.

Le imprese di servizi, indipendentemente dall'inquadramento INPS, devono operare nel campo dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture ed impianti, dei servizi di informatica e dei servizi di raccolta ed elaborazione dati. Dette imprese hanno facoltà di essere considerate come piccole imprese "di servizi" indicando il relativo codice sul modulo prestampato di dichiarazione o domanda.

Le imprese che non siano iscritte all'INPS, in quanto prive di dipendenti, dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15, da cui risulti:

- che l'impresa non ha dipendenti;
- che i versamenti relativi ai contributi obbligatori previsti sono stati regolarmente effettuati.

A3) (Soltanto per le piccole imprese industriali e di servizi) Copia autenticata dell'ultimo bilancio depositato ovvero della situazione patrimoniale tratta dal libro

inventari relativo all' ultimo esercizio antecedente a quello in cui viene inviata la dichiarazione o domanda.

Le imprese di nuova costituzione che, alla data della dichiarazione o domanda, non abbiano ancora chiuso il primo esercizio, dovranno produrre copia dell' atto costitutivo, nonchè copia autenticata della situazione patrimoniale tratta dal libro inventari in data non antecedente di oltre 90 giorni alla data della dichiarazione o domanda medesima.

Le imprese che, ai sensi dell' art. 18 del DPR 29/9/1973, n. 600, siano esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e dalla redazione del bilancio, potranno produrre un apposito "prospetto delle attività e delle passività", redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/1974.

A4) (Soltanto per le società di capitali) Copia autenticata del Libro Soci, ovvero estratto del libro medesimo alla data della dichiarazione o domanda, contenente la situazione aggiornata della compagine sociale.

A5) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell' impresa richiedente ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15, da cui risulti che non sussistono rapporti con altre società ai sensi dell' art. 2359 del codice civile.

Qualora, invece, sussistano detti rapporti, l' impresa richiedente dovrà produrre i documenti di cui ai precedenti punti A2 ed A3 per ciascuna società facente parte del gruppo imprenditoriale.

A6) Certificato di vigenza, rilasciato dal competente Tribunale in data non antecedente di oltre 90 giorni alla data della dichiarazione o domanda, da cui risulti che l' impresa richiedente (per le società di capitali), o i suoi soci o titolari (per le società di persone), non sono sottoposti ad alcuna procedura di tipo concorsuale.

A7) (Da inviare unicamente al Ministero, in allegato all' originale della dichiarazione o domanda di contributo) "Antimafia": certificazione prefettizia di non sussistenza di provvedimenti definitivi o in corso per l' applicazione di una misura di prevenzione o di uno dei divieti o delle decadenze di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata ed integrata con la legge n. 55/1990 e con la legge n. 203/1991.

La suddetta certificazione va richiesta, in carta libera, alla Prefettura competente per il luogo ove l' impresa interessata ha la propria sede legale, allegando i certificati di residenza e di stato di famiglia dei richiedenti e specificando che essa è necessaria per l'

ottenimento delle agevolazioni di cui alla legge n. 317/1991. Tale certificazione dovrà riguardare:

- per le ditte individuali, il titolare;
- per le società in accomandita semplice, il, o i, soci accomandatari, nonché le società medesime;
- per le società in nome collettivo, tutti i soci, nonché le società medesime;
- per le società di capitali e per le cooperative, le società medesime, il legale rappresentante, nonché tutti gli altri componenti l'organo di amministrazione.

Si sottolinea che la suddetta certificazione deve essere rilasciata in data non anteriore di oltre 90 giorni alla data della dichiarazione o domanda.

Qualora l'importo dell'agevolazione richiesta e/o concessa non sia superiore a L. 50.000.000, in luogo della predetta certificazione può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva, autenticata secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 4/1/1968, n.15. Tale dichiarazione deve attestare che ciascun interessato: "non è stato sottoposto a misura di prevenzione e non è a conoscenza dell'esistenza a suo carico, e dei propri conviventi, di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione, o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici, ovvero nell'albo nazionale dei costruttori".

La suddetta dichiarazione può temporaneamente sostituire la certificazione rilasciata dalla Prefettura anche nel caso di contributi di importo superiore a L. 50.000.000, se accompagnata da copia autenticata della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di certificazione alla Prefettura medesima in data anteriore a trenta giorni rispetto alla data della dichiarazione sostitutiva. La suddetta certificazione prefettizia dovrà comunque essere inviata appena rilasciata.

B) Documentazione relativa agli investimenti

B1) Ordini o contratti di acquisto relativi ai beni acquistati in via ordinaria ovvero alle attività di formazione del personale.

B2) Contratti di locazione finanziaria relativi ai beni acquisiti in leasing.

B3) Contratti di acquisto relativi ai beni acquistati con pagamento rateale e patto di riservato dominio ai sensi dell'art. 1523 del Codice civile.

B4) Contratti di acquisto (stipulati a tasso ordinario), relativi ai beni acquistati ai sensi della legge n. 1329/1965 ("Sabatini").

B5) Attestazione di nuova fabbricazione. Tale attestazione deve essere rilasciata :

- per i beni di origine italiana, dal costruttore;
- per i beni di origine estera, dal costruttore o dal rivenditore (in lingua italiana ovvero con allegata traduzione giurata).

Nelle attestazioni, per ciascun bene, deve essere fatto preciso riferimento ai relativi ordini (o contratti) di acquisto o di locazione finanziaria, ovvero ai relativi numeri di matricola, o alle relative fatture di acquisto, o alle bolle o verbali di consegna.

L' attestazione di nuova fabbricazione non deve essere prodotta per i programmi, per le licenze, per i brevetti e per le attività di formazione.

Per i beni interamente realizzati dall' impresa richiedente, la nuova fabbricazione deve essere attestata dall' impresa medesima mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15.

B6) Attestazione di conformita' alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull' igiene del lavoro.

Per i beni di origine italiana, o comunitaria, l' attestazione deve essere rilasciata dal costruttore (in lingua italiana ovvero con allegata traduzione giurata) e deve attestare che i relativi beni sono conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull' igiene del lavoro in vigore in Italia, ovvero nello Stato membro della CEE nel quale i beni stessi sono stati fabbricati;

Per i beni di origine extra-comunitaria, l' attestazione deve essere rilasciata dal Servizio tecnico autonomo normalizzazione italiana macchine utensili e collaudi (S.T.A.N.I.M.U.C.), con sede in Torino, ovvero da un istituto o centro del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Nelle attestazioni, per ciascun bene, deve essere fatto preciso riferimento ai relativi ordini (o contratti) di acquisto o di locazione finanziaria, ovvero ai relativi numeri di matricola, o alle relative fatture di acquisto, o alle bolle o verbali di consegna.

Le attestazioni di conformita' alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull' igiene del lavoro non devono essere prodotte per i programmi, per le licenze, per i brevetti e per le attività di formazione.

Per i beni interamente realizzati dall' impresa richiedente, la conformita' alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull' igiene del lavoro deve essere attestata dall' impresa medesima mediante apposita

dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15.

B7) Bolla/e o verbale/i di consegna relativi ai beni oggetto dell' agevolazione, indirizzati ad una unita' locale dell' impresa beneficiaria risultante dal certificato di cui al precedente punto A1. Non e' ammessa, a nessun titolo, la consegna dei beni ad imprese diverse da quella beneficiaria dell' agevolazione, ne l' utilizzo di detti beni da parte di queste ultime.

Non devono essere prodotte bolle o verbali di consegna per i programmi, per le licenze, per i brevetti e per le attivita' di formazione.

La consegna o la realizzazione dei beni per i quali e' stato concesso il contributo in conto capitale dovra' risultare avvenuta entro 360 giorni dalla data della comunicazione ministeriale di concessione.

B8) Fattura/e d' acquisto relativa/e ai beni acquistati in via ordinaria, ai sensi dell' art. 1523 del Codice civile, ovvero ai sensi della legge n. 1329/1965 ("Sabatini"). Qualora la fattura sia emessa in valuta estera, essa dovra' essere accompagnata dalla/e relativa/e dichiarazione di importazione da cui risulti il controvalore in Lire italiane.

B9) Dichiarazioni liberatorie rilasciate dalle societa' fornitrici, attestanti i pagamenti effettuati, al netto di IVA, dall' impresa in relazione alle fatture concernenti i beni acquistati in via ordinaria.

B10) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, o di un procuratore, della Societa' di locazione finanziaria, resa ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15, da cui risulti :

- che i beni oggetto del/i contratto/i da essa stipulato/i con l' impresa utilizzatrice sono stati interamente fatturati per un importo complessivo di L.
al netto di IVA;

- che le suddette fatture sono state emesse dal fornitore a decorrere dal 25 ottobre 1991.

La suddetta dichiarazione dovra' fare preciso riferimento al numero ed alla data dei relativi contratti, nonche' alle generalita' dell' impresa utilizzatrice.

B11) Dichiarazioni liberatorie attestanti i pagamenti complessivi effettuati dall' impresa, al netto di IVA, in relazione ai beni oggetto dei contratti di acquisto stipulati a norma dell' art. 1523 del Codice civile o ai sensi della legge 28/11/1965, n. 1329 ("Sabatini").

Tali dichiarazioni dovranno essere rilasciate :

- dal fornitore, nel caso di acquisti con pagamento rateale e patto di riservato dominio ai sensi dell' art. 1523 del Codice civile;

- dal fornitore (per gli eventuali acconti ad esso versati) e/o dall' Istituto di credito a medio termine (per le rate ad esso corrisposte), nel caso di acquisti ai sensi della legge n. 1329/1965 ("Sabatini"), purché non sia stato richiesto il relativo contributo in conto interessi.

Le suddette dichiarazioni dovranno fare preciso riferimento al numero (ove presente) ed alla data dei relativi contratti, nonché alle generalità dell' impresa contraente.

B12) Dichiarazioni liberatorie rilasciate dalle società di locazione finanziaria, attestanti l' importo complessivo dei canoni pagati, al netto di IVA, dall' impresa in relazione ai beni oggetto dei contratti di locazione finanziaria.

Le suddette dichiarazioni dovranno fare preciso riferimento al numero ed alla data dei relativi contratti, nonché alle generalità dell' impresa utilizzatrice.

B13) (Solo per i beni realizzati direttamente dall' impresa richiedente) Dichiarazione redatta su carta intestata dell' impresa richiedente a firma del legale rappresentante della stessa, controfirmata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell' albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali, contenente il riepilogo di tutte le spese, sostenute per la realizzazione dei beni oggetto dell' agevolazione, suddivise in spese fatturate e non fatturate. Queste ultime devono essere ulteriormente suddivise in costo del personale (indicando il numero dei lavoratori utilizzati suddivisi per categoria, il numero di ore lavorate ed i costi medi orari relativi) e materiali prelevati dal magazzino aziendale, fornendo l' elenco dei relativi buoni di prelievo.

**ISTRUZIONI PER L' INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ALL'ISTITUTO
O ENTE SCELTO DALL'IMPRESA PER IL CONTROLLO**

1) Concessione del credito d' imposta, ovvero concessione con contestuale erogazione del contributo in conto capitale (per beni già interamente consegnati e fatturati, nonché pagati per almeno il 30% del relativo costo, ovvero per beni già interamente realizzati dall' impresa, i cui costi fatturati siano stati sostenuti per almeno il 30%).

Inviare sempre i documenti A1, A2, A3 (escluse le imprese artigiane), A4 (escluse le società di persone), A5, A6.

Inviare inoltre :

- per i beni acquistati in via ordinaria, i documenti B1, B5, B6, B7, B8 e B9 ;

- per i beni acquistati ai sensi dell' art. 1523 C.C. o ai sensi della legge n. 1329/1965 ("Sabatini"), i documenti B3 (o B4), B5, B6, B7, B8 e B9 (o B11);

- per i beni acquisiti mediante locazione finanziaria, i documenti B2, B5, B6, B7, B10, e B12;

- per i beni realizzati direttamente dall' impresa, oltre a quanto sopra indicato per i costi fatturati, il documento B13.

2) Sola concessione del contributo in conto capitale (per beni non ancora interamente consegnati e/o fatturati, o non ancora pagati per almeno il 30% del relativo costo, ovvero per beni non ancora interamente realizzati).

In questo caso non deve essere inviata alcuna documentazione. La stessa dovrà essere inviata soltanto a sequito della ricezione della comunicazione ministeriale di erogazione del contributo, unitamente alle prime copie dei moduli di domanda di concessione e di domanda di erogazione del contributo trasmessi al Ministero, complete di copia delle relative certificazioni e perizie giurate.

3) Liquidazione del contributo in conto capitale precedentemente concesso (per beni che, entro 360 giorni dalla data di concessione del contributo, siano stati già interamente consegnati e fatturati, nonché pagati per almeno il 30% del relativo costo, ovvero per beni già interamente realizzati dall'impresa ed i cui costi fatturati siano stati sostenuti per almeno il 30%).

Analogamente a quanto indicato al precedente punto 1), inviare sempre i documenti A1, A2, A3 (escluse le imprese artigiane), A4 (escluse le società di persone), A5, A6.

Inviare inoltre :

- per i beni acquistati in via ordinaria, i documenti B1, B5, B6, B7, B8 e B9 ;

- per i beni acquistati ai sensi dell' art. 1523 C.C. o ai sensi della legge n. 1329/1965 ("Sabatini"), i documenti B3 (o B4), B5, B6, B7, B8 e B9 (o B11);

- per i beni acquisiti mediante locazione finanziaria, i documenti B2, B5, B6, B7, B10, e B12;

- per i beni realizzati direttamente dall'impresa, oltre a quanto sopra indicato per i costi fatturati, il documento B13.

ALLEGATO 4

ELENCO DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE
DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 317/1991

A) Regioni individuate nell'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio.

- CAMPANIA (tutta la Regione)
- ABRUZZO (tutta la Regione)
- MOLISE (tutta la Regione)
- BASILICATA (tutta la Regione)
- PUGLIE (tutta la Regione)
- CALABRIA (tutta la Regione)
- SICILIA (tutta la Regione)
- SARDEGNA (tutta la Regione)

B) Territori colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione della Comunità Europee del 21 marzo 1989

PROVINCIA DI NOVARA

AMENO	CREVOLADOSSOLA
ANTRONA SCHIERANCO	CRODO
ANZOLA D'OSSOLA	CURSOLO ORASSO
ARIZZANO	
ARMENO	DOMODOSSOLA
AROLA	DRUOGNO
AURANO	
	FALMENTA
BACENO	FORMAZZA
BANNIO ANZINO	
BAVENO	GERMAGNO
BEE	GHIFFA
BELGIRATE	GIGNESE
BEURA CARDEZZA	GRAVELLONA TOCE
BOGNANCO	GURRO
BROVELLO CARPUGNINO	
	INTRAGNA
CALASCA CASTIGLIONE	
GAMBIASCA	LOREGLIA
CANNERO RIVIERA	LESA
CANNOBIO	MACUGNAGA
CAPREZZO	MADONNA DEL SASSO
CASALE CORTE CERRO	MALESCO
CAVAGLIO SPOCCIA	MASERA
CEPPO MORELLI	MASSIMO VISCONTI
CESARA	MASSIOLA
COLAZZA COSSOGNO	MEINA
CRAVEGGIA	MERGOZZO

MIASINO
 MIAZZINA
 MONTECRESTESE
 MONTESCHENO
 NEBBIUNO
 NONIO

OGGEBBIO
 OMEGNA
 ORNAVASSO
 ORTA S. GIULIO

PALLANZENO
 PELLA
 PETTENASCO
 PIEDIMULERA
 PIEVE VERGONTE
 PISANO
 PREMENO
 PREMIA
 PREMOSELLO CHIOVENDA

QUARNA SOPRA

QUARNA SOTTO

RE
 S. BERNARDINO VERBANO
 S. MAURIZIO D'OPAGLIO
 S. MARIA MAGGIORE
 SEPPIANA
 STRESA

TOCENO
 TRAREGO VIGGIONA
 TRASQUERA
 TRONTANO

VALSTRONA
 VANZONE CON S. CARLO
 VARZO
 VERBANIA
 VIGANELLA
 VIGNONE
 VILLADOSSOLA
 VILLETTE
 VOGOGNA

PROVINCIA DI TORINO

TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA AD ECCEZIONE DEL COMUNE DI TORINO

PROVINCIA DI SONDRIO

- a) Comunità montana Valchiavenna
- b) Comunità montana Valtellina di Morbegno
- c) Comunità montana Valtellina di Sondrio
- d) Comunità montana Valtellina di Tirano

ALBAREDO PER S. MARCO
 ALBOSAGGIA
 ANDALO VALTELLINO
 APRICA
 ARDENNO
 BEMA
 BERBENNO DI VALTELLINA
 BIANZONE
 BUGLIO IN MONTE

CAIOLO CAMPODOLCINO
 CASPOGGIO
 CASTELLO DELL'ACQUA
 CASTIONE ANDEVENNO
 CEDRASCO

CERCINE
 CHIAVENNA
 CHIESA IN VALMALENCO
 CHIURO
 CINO
 CIVO
 COLORINA
 COSTO VALTELLINO

DAZIO
 DELEBIO
 DUBINO

FAEDO VALTELLINO
 FORCOLA
 FUSINE

GEROLA ALTA
 GORDONA
 GROSIO
 GROSOTTO

 ISOLATO (solo Fr.Madesimo)

 LANZARA
 LOVERO

 MANTELLO
 MAZZO DI VALTELLINA
 MELLO
 MENAROLA
 MESE
 MONTAGNA IN VALTELLINA
 MORBEGNO

 NOVATE MEZZOLA

 PEDESINA
 PIANTEDO
 PIATEDA
 PIURO
 POGGIRIDENTI
 PONTE IN VALTELLINA

POSTALESIO
 PRATA CAMPORACCIO

 RASURA
 ROGOLO

 SAMOLACO
 S. GIACOMO FILIPPO
 SERNIO
 SONDRIO
 SPRIANA

 TALAMONA
 TARTANO
 TEGLIO
 TIRANO
 TORRE DI S. MARIA
 TOVO DI S. AGATA
 TRAONA
 TRESIVIO

 VAL MASINO
 VERCEIA
 VERVIO
 VILLA DI CHIAVENNA
 VILLA DI TIRANO

PROVINCIA DI GENOVA

ARENZANO
 AVEGNO

 BARGAGLI
 BUSALLA

 CAMOGLI
 CAMPO LIGURE
 CAMPOMORONE
 CARASCO
 CASARZA LIGURE
 CASELLA
 CASTIGLIONE CHIAVARESE
 CERANESI
 CHIAVARI
 CICAGNA
 COGOLETO
 COGORNO

 DAVAGNA

GENOVA: parz.:
 - G.Z.U. Ponente
 - G.Z.U. Polcevera
 - Sampierdarena
 - G.Z.U. Bisagno eccetto
 S. Fruttuoso
 - Valle Sturla
 - S. Martino
 - Sturla-Quarto
 - Porto

 ISOLA DEL CANTONE

 LAVAGNA
 LEIVI

 MASONE
 MELE
 MEZZANEGO
 MIGNANEGO

MOCONESI
MONTOGGIO

S. COLOMBANO CERTENOLI
S. MARGHERITA LIGURE
S. OLCESE

ORERO

SAVIGNONE
SERRA RICCO
SESTRI LEVANTE
SORI

RAPALLO
RECCO
RONCO SCRIVIA
ROSSIGLIONE

TRIBOGNA

PROVINCIA DI FIRENZE

Del circondario di Prato i seguenti comuni:

CARMINGNANO
CANTAGALLO

POGGIO A CAIANO
PRATO

MONTEMURLO

VAIANO
VERNIO

PROVINCIA DI LIVORNO

BIBBONA

PIOMBINO

CAMPIGLIA MARITTIMA
CECINA
COLLESALVETTI

RIO MARINA
RIO NELL'ELBA

LIVORNO
(con esclusione del Quartiere 4 -
(Area, Stazione, Colline) Quartie-
re 5 (P.zza Magenta, Colline)
Quartiere 7 (Salviano, Valle Bene-
detta)

ROSIGNANO MARITTIMO

SAN VINCENZO

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

AULLA

MASSA
MONTIGNOSO
MULAZZO

BAGNONE

CARRARA
CASOLA IN LUNIGIANA
COMANO

PODENZANA
PONTREMOLI

TRESANA

FILATTIERA
FIVIZZANO
FOSDINOVO

VILAFRANCA IN LUNIGIANA

LICCIANA NARDI

ZERI

PROVINCIA DI PESARO-URBINO

ACQUALAGNA
APECCHIO
AUDITORE

BARCHI
BELFORTE ALL'ISAURO
BORGO PACE
CAGLI
CANTIANO
CARPEGNA
CASTELDELCI

FERMIGNANO
FOSSOMBRONE
FRATTE ROSA
FRONTINO
FRONTONE

ISOLA DEL PIANO
IUNANO

MACERATA FELTRIA
MAIOLO
MERCATELLO SUL METAURO
MERCATINO CONCA
MOMBAROCCIO
MONDAVIO
MONTECALVO IN FOGLIA
MONTE CERIGNONE
MONTECICCARDO
MONTECOPIOLO
MONTEFELCINO
MONTEGRIMANO

MONTEMAGGIORE AL METAURO
MONTE PORZIO

NOVAFELTRIA

ORCIANO DI PESARO

PEGLIO
PENNABILLI
PERGOLA
PETRIANO
PIAGGE
PIANDIMELETO
PIETRARUBBIA
PIOBBICO

SALTARA
S. GIORGIO DI PESARO
S. LEO
S. LORENZO IN CAMPO
SANT'AGATA FELTRIA
SANT'ANGELO IN VADO
SANT'IPPOLITO
SASSOCORVARO
SASSOFELTRIO
SERRA S. ABBONDIO
SERRUNGARINA

TALAMELLO
TAVOLETO

URBANIA
URBINO

PROVINCIA DI AOSTA

AOSTA
ARNAD

BARD
BRISOGNE

CHAMBAVE
CHAMP DE PRAZ
CHARVENSOD
CHATILLON

DONNAS

FENIS
FONTAINEMORE

GIGNOD
GRESSAN

HONE

ISSOGNE

JOVENCAN

LILLIANES

MONTIJOUET

NUS

PERLOZ

POLLEIN

PONTEY

PONT-SAINT-MARTIN

QUART

ROISAN

SAINT CHRISTOPHE

SAINT DENIS

SAINT MARCEL

SAINT VINCENT

SARRE

VERRAYES

VERRES

PROVINCIA DI PERUGIA

SPOLETO

PROVINCIA DI TERNI

TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA

PROVINCIA DI ROVIGO

ADRIA

ARQUA' POLESINE

BADIA POLESINE

BERGANTINO

BOSARO

CALTO

CANDA

CASTELMASSA

CEREGNANO

CONTARINA

CRESPINO

DONADA

FRATTA POLESINE

GAIBA

GUARDA VENETA

LENDINARA

OCCHIOBELLO

PINCARA

PONTECCHIO POLESINE

PORTO TOLLE

ROVIGO

SALARA

TAGLIO DI PO

VILLAMARZANA

VILLANOVA DEL GHEBBO

COMUNE DI FROSINONE

ANAGNI

CASSINO

CECCANO

FERENTINO

FROSINONE

ISOLA LIRI

PATRICA

PIEDIMONTE S. GERMANO

PONTECORVO

SORA

ALLEGATO 5

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

(Estratto dal volume dell'ISTAT "Metodi e Norme, Serie C, n. 11 - Edizione 1991)

- Agricoltura, Caccia e relativi Servizi
 - 011 - Coltivazioni agricole, orticoltura, floricoltura
 - 012 - Allevamento animali
 - 013 - Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attività mista)
 - 014 - Attività di servizi connessi all'agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari
 - 015 - Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi

- Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi
 - 020 - Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi

- Pesca, piscicoltura e servizi connessi
 - 050 - Pesca, piscicoltura e servizi connessi

- Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba
 - 101 - Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile
 - 102 - Estrazione e agglomerazione di lignite
 - 103 - Estrazione e agglomerazione di torba

- Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; servizi connessi all'estrazione di petrolio e gas naturale, esclusa la prospezione
 - 111 - Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
 - 112 - Attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, esclusa la prospezione

- Estrazione di uranio e torio
 - 120 - Estrazione di minerali di uranio e di torio

- Estrazione di minerali metalliferi

131 - Estrazione di minerali di ferro

132 - Estrazione di minerali metallici non ferrosi, ad eccezione dei minerali di uranio e torio

- Altre industrie estrattive

141 - Estrazione di pietra

142 - Estrazione di ghiaia, sabbia e argilla

143 - Estrazione di minerali per le industrie chimiche e la fabbricazione di concimi

144 - Produzione di sale

145 - Estrazione di altri minerali e prodotti di cava

- Industrie alimentari e delle bevande

151 - Produzione, lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne

152 - Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce

153 - Lavorazione e conservazione di frutta ed ortaggi

154 - Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali

155 - Industria lattiero - casearia

156 - Lavorazione delle granaglie e di prodotti amidacei

157 - Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali

158 - Fabbricazione di altri prodotti alimentari

159 - Industria delle bevande

- Industria del tabacco

160 - Industria del tabacco

- Industria tessile

171 - Preparazione e filatura di fibre tessili

172 - Preparazione di filati cucirini

173 - Finissaggio dei tessuti

174 - Confezionamento di articoli in tessuto, esclusi gli articoli di vestiario

175 - Altre industrie tessili

176 - Fabbricazione di maglierie

177 - Fabbricazione di articoli in maglieria

- Confezione di articoli di vestiario; preparazione e tintura di pellicce
 - 181 - Confezione di vestiario in pelle
 - 182 - Confezione di altri articoli di vestiario ed accessori
 - 183 - Preparazione e tintura di pellicce; confezione di articoli in pelliccia

- Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio, selleria e calzature
 - 191 - Preparazione e concia del cuoio
 - 192 - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria
 - 193 - Fabbricazione di calzature

- Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli di paglia e materiali da intreccio
 - 201 - Taglio, piallatura e trattamento del legno
 - 202 - Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli
 - 203 - Fabbricazione di elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
 - 204 - Fabbricazione di imballaggi in legno
 - 205 - Fabbricazione di altri prodotti in legno; fabbricazione di articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio

- Fabbricazione della pasta - carta, della carta e dei prodotti di carta
 - 211 - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone
 - 212 - Fabbricazione di articoli di carta e cartone

- Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati
 - 221 - Editoria
 - 222 - Stampa e attività dei servizi connessi alla stampa
 - 223 - Riproduzione di supporti registrati

- Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari
 - 231 - Fabbricazione di prodotti di cokeria
 - 232 - Fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati
 - 233 - Trattamento dei combustibili nucleari

- Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali

- 241 - Fabbricazione di prodotti chimici di base
- 242 - Fabbricazione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
- 243 - Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici
- 244 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici e di prodotti chimici e botanici per usi medicinali
- 245 - Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e prodotti per toletta
- 246 - Fabbricazione di altri prodotti chimici
- 247 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

- Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

- 251 - Fabbricazione di articoli in gomma
- 252 - Fabbricazione di articoli in materie plastiche

- Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

- 261 - Fabbricazione di vetro e di prodotti del vetro
- 262 - Fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari, non destinati all'edilizia; fabbricazione di prodotti ceramici refrattari
- 263 - Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti
- 264 - Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
- 265 - Produzione di cemento, calce e gesso
- 266 - Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso
- 267 - Taglio, modellatura e finitura della pietra
- 268 - Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi

Produzione di metalli e loro leghe

- 271 - Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghie
- 272 - Fabbricazione di tubi
- 273 - Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio e produzione di ferroleghie non CECA
- 274 - Produzione di metalli di base preziosi e non ferrosi
- 275 - Fusione di metalli

- Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, escluse macchine e impianti
 - 281 - Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo
 - 282 - Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo; fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale
 - 283 - Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per riscaldamento centrale ad acqua calda
 - 284 - Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
 - 285 - Trattamento e rivestimento dei metalli, lavorazioni di meccanica generale per conto terzi
 - 286 - Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti diversi in metallo
 - 287 - Fabbricazione di altri prodotti metallici

- Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il montaggio, la riparazione e manutenzione
 - 291 - Fabbricazione di macchine ed apparecchi per la produzione e l'utilizzazione dell'energia meccanica, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli
 - 292 - Fabbricazione di altre macchine di impiego generale
 - 293 - Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
 - 294 - Fabbricazione di macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
 - 295 - Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali
 - 296 - Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni
 - 297 - Fabbricazione di apparecchi per uso domestico

- Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici
 - 300 - Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici

- Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici
 - 311 - Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
 - 312 - Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
 - 313 - Fabbricazione di fili e cavi isolati
 - 314 - Fabbricazione di accumulatori, pile e batterie di pile
 - 315 - Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche
 - 316 - Fabbricazione di altri apparecchi elettrici n.c.a.

- Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le comunicazioni
 - 321 - Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici
 - 322 - Fabbricazione di apparecchi trasmettenti per la radio diffusione e la televisione e di apparecchi per la telefonia e telegrafia su filo
 - 323 - Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e dell'immagine e di prodotti connessi

- Fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici e di orologi
 - 331 - Fabbricazione di apparecchi medicali e chirurgici e di apparecchi ortopedici
 - 332 - Fabbricazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili, escluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali
 - 333 - Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali
 - 334 - Fabbricazione di strumenti ottici e di attrezzature fotografiche
 - 335 - Fabbricazione di orologi

- Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
 - 341 - Fabbricazione di autoveicoli
 - 342 - Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi
 - 343 - Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per loro motori

- Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
 - 351 - Industria cantieristica; costruzioni navali e riparazioni di navi e imbarcazioni
 - 352 - Costruzione di locomotive, anche da manovra, e di materiale rotabile ferroviario
 - 353 - Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali
 - 354 - Fabbricazione di motocicli e biciclette
 - 355 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a.

- Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere
 - 361 - Fabbricazione di mobili
 - 362 - Gioielleria e oreficeria
 - 363 - Fabbricazione di strumenti musicali

- 364 - Fabbricazione di articoli sportivi
 - 365 - Fabbricazione di giocattoli
 - 366 - Altre industrie manifatturiere n.c.a.
- Recupero e preparazione per il riciclaggio
- 371 - Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
 - 372 - Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami non metallici
- Produzione di energia elettrica, di gas, di vapore e acqua calda
- 401 - Produzione e distribuzione di energia elettrica
 - 402 - Produzione di gas, distribuzione di combustibili gassosi mediante condotta
 - 403 - Produzione e distribuzione di vapore ed acqua calda
- Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua
- 410 - Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua
- Costruzioni
- 451 - Preparazione del cantiere edile
 - 452 - Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile
 - 453 - Installazione dei servizi in un fabbricato
 - 454 - Lavori di completamento di edifici
 - 455 - Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore
- Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburante per autotrazione
- 501 - Commercio di autoveicoli
 - 502 - Manutenzione e riparazione di autoveicoli
 - 503 - Commercio di parti e accessori di autoveicoli
 - 504 - Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli, accessori e pezzi di ricambio
 - 505 - Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione

- Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi
 - 511 - Intermediari del commercio
 - 512 - Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi
 - 513 - Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco
 - 514 - Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo finale
 - 515 - Commercio all'ingrosso di prodotti intermedi non agricoli, di rottami e cascami
 - 516 - Commercio all'ingrosso di macchinari e attrezzature
 - 517 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti

- Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per la casa
 - 521 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati
 - 522 - Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
 - 523 - Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicinali, di cosmetici e di articoli di profumeria
 - 524 - Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
 - 525 - Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano
 - 526 - Commercio al dettaglio al di fuori dei negozi
 - 527 - Riparazione di beni di consumo personali e per la casa

- Alberghi e ristoranti
 - 551 - Alberghi
 - 552 - Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni
 - 553 - Ristoranti
 - 554 - Bar
 - 555 - Mense e fornitura di pasti preparati

- Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte
 - 601 - Trasporti ferroviari
 - 602 - Altri trasporti terrestri
 - 603 - Trasporti mediante condotte

- Trasporti marittimi e per vie d'acqua
 - 611 - Trasporti marittimi e costieri
 - 612 - Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)

- Trasporti aerei

- 621 - Trasporti aerei di linea
- 622 - Trasporti aerei non di linea
- 623 - Trasporti spaziali

- Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio

- 631 - Movimentazione merci e magazzinaggio
- 632 - Altre attività connesse ai trasporti
- 633 - Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici attività di assistenza
- 634 - Attività delle altre agenzie di trasporto

Poste e telecomunicazioni

- 641 - Attività postali e di corriere
- 642 - Telecomunicazioni

- Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

- 651 - Intermediazione monetaria
- 652 - Altre intermediazioni finanziarie

- Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie

- 660 - Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie

- Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria

- 671 - Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria, escluse le assicurazioni e i fondi pensione
- 672 - Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione

- Attività immobiliari

- 701 - Attività immobiliari sui beni propri
- 702 - Locazione di beni immobili propri e sublocazione
- 703 - Attività immobiliare per conto terzi

- Noleggio di macchinari ed attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e domestico

711 - Noleggio di autovetture

712 - Noleggio di altri mezzi di trasporto

713 - Noleggio di altri macchinari ed attrezzature

714 - Noleggio di beni per uso personale e domestico n.c.a.

- Informativa ed attività connesse

721 - Consulenza per installazione di elaboratori elettronici

722 - Fornitura di software e consulenza in materia di informatica

723 - Elaborazione elettronica dei dati

724 - Attività delle banche dati

725 - Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di elaboratori elettronici

726 - Altre attività connesse all'informatica

- Ricerca e Sviluppo

731 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria

732 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria

- Altre attività professionali ed imprenditoriali

741 - Attività legali, contabilità, tenuta di libri contabili; consulenza in materia fiscale; studi di mercato e sondaggi di opinione; consulenza commerciale e di gestione; holding

742 - Attività in materia di architettura, di ingegneria ed altre attività tecniche

743 - Collaudi e analisi tecniche

744 - Pubblicità

745 - Servizi di ricerca, selezione e fornitura personale

746 - Servizi di investigazione e vigilanza

747 - Servizi di pulizia e disinfestazione

748 - Altre attività di tipo professionale ed imprenditoriale n.c.

- Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale e obbligatoria

751 - amministrazioni pubblica, politica economica e sociale

752 - Servizi della pubblica amministrazione forniti alla intera collettività

753 - Assicurazione sociale obbligatoria

- Istruzione
 - 801 - Istruzione primaria
 - 802 - Istruzione secondaria
 - 803 - Istruzione universitaria
 - 804 - Istruzione per gli adulti ed altri servizi di istruzione

- Sanità e altri servizi sociali
 - 851 - Attività di servizi sanitari
 - 852 - Servizi veterinari
 - 853 - Assistenza sociale

- Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili
 - 900 - Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili

- Attività di organizzazioni associative n.c.a.
 - 911 - Attività di organizzazioni economiche, di titolari di impresa professionali
 - 912 - Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti
 - 913 - Attività di altre organizzazioni associative

- Attività ricreative, culturali e sportive
 - 921 - Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video
 - 922 - Attività radiotelevisive
 - 923 - Altre attività dello spettacolo
 - 924 - Attività delle agenzie di stampa
 - 925 - Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali
 - 926 - Attività sportive
 - 927 - Altre attività ricreative

- Altre attività dei servizi
 - 930 - Altre attività dei servizi

- Servizi domestici presso famiglie e convivenze
 - 950 - Servizi domestici presso famiglie e convivenze

- Organizzazioni ed organismi extraterritoriali
 - 990 - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

ALLEGATO 6

ENTI ED ISTITUTI DI CREDITO ABILITATI ALL'ESERCIZIO
DEL CREDITO INDUSTRIALE A MEDIO TERMINE

ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO

- I.M.I. -

Viale dell'Arte, 25

00144 - ROMA EUR

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

- C.R.E.D.I.O.P. -

Via XX Settembre, 30

00187 - ROMA

ISTITUTO NAZIONALE DI CREDITO PER IL LAVORO ITALIANO ALL'ESTERO

- I.C.L.E. -

Via Sallustiana, 58

00187 - ROMA

BANCA DI CREDITO FINANZIARIO

- MEDIOBANCA -

Via Filodrammatici, 10

20121 - MILANO

BANCA CENTRALE DI CREDITO POPOLARE

- CENTROBANCA -

Corso Europa, 20

20122 - MILANO

ENTE FINANZIARIO INTERBANCARIO

- EFIBANCA -

Via Po, 28

00198 - ROMA

BANCA PER I FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE

- INTERBANCA -

Casella Postale, 1247

20100 - MILANO

ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ITALIA MERIDIONALE
- I.SV.E.I.MER. -
Via Alcide De Gasperi, 71

80133 - NAPOLI

ISTITUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO ALLE INDUSTRIE IN SICILIA
- I.R.F.I.S. -
Via G. Bonanno, 47

90143 - PALERMO

CREDITO INDUSTRIALE SARDO
- C.I.S. -
Corso Vittorio Emanuele, 68

09100 - CAGLIARI

MEDIOCREREDITO PIEMONTESE
Casella Postale, 342

10121 - TORINO

MEDIOCREREDITO LOMBARDO
Via Broletto, 20

20121 - MILANO

MEDIOCREREDITO DELLE VENEZIE
Cannareggio Ca d'Oro, 3935

30121 - VENEZIA

MEDIOCREREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Via Gorghi, 2

33100 - UDINE

MEDIOCREREDITO TRENTINO ALTO ADIGE
Via Paradisi, 1

30100 - TRENTO

MEDIOCREDITO LIGURE
Casella Postale, 1362

16100 - GENOVA

MEDIOCREDITO EMILIA ROMAGNA
Via Marconi, 10

40122 - BOLOGNA -

MEDIOCREDITO TOSCANO
Viale G. Mazzini, 46

50132 - FIRENZE

MEDIOCREDITO DELLE MARCHE
Viale Menicucci, 4

60100 - ANCONA

MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA
Corso Vannucci, 66

06100 - PERUGIA

MEDIOCREDITO DEL LAZIO
Piazzale Belle Arti, 2

00196 - ROMA

MEDIOCREDITO ABRUZZESE
Corso San Giorgio, 32

64100 - TERAMO

MEDIOCREDITO DELLA PUGLIA
Via Niceforo, 3

70124 - BARI

MEDIOCREDITO DELLA CALABRIA
Corso Mazzini, 181

88100 - CATANZARO

MEDIOCREDITO DELLA BASILICATA
Via San Remo, 76

85100 - POTENZA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
SEZIONE CREDITO INDUSTRIALE
Via Lombardia, 31

00187 - ROMA

SEZIONE SPECIALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE
PRESSO LA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Piazza San Bernardo, 101

00187 - ROMA

BANCO DI NAPOLI
SEZIONE CREDITO INDUSTRIALE
Via Forno Vecchio

80132 - NAPOLI

BANCO DI SICILIA
SEZIONE CREDITO INDUSTRIALE
Via Gian Battista Guccia, 19

90141 - PALERMO

CONSORZIO NAZIONALE PER IL CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO
Viale Castro Pretorio, 118

00185 - ROMA

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
SEZIONE CREDITO FONDIARIO
Piazza San Carlo, 156

10121 - TORINO

ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER IL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA
Corso Stati Uniti, 21/23

10128 - TORINO

CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE
SEZIONE CREDITO AGRARIO
Via Fernanda Wittgenz, 4

20123 - MILANO

ISTITUTO FEDERALE DELLE CASSE DI RISPARMIO DELLE VENEZIE
Sezione di Credito Agrario

ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER L'ITALIA CENTRALE
Via Zucchelli, 16

00187 - ROMA

ISTITUTO CENTRALE PER IL CREDITO A MEDIO TERMINE
- MEDIOCREDITO CENTRALE -
Via Piemonte, 51

00187 - ROMA

CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE
- ARTIGIANCASSA -
Via Crescenzo del Monte, 25

00153 - ROMA

ALLEGATO 7/A

SPAZIO RISERVATO AL MINISTERO

DATA DI SPEDIZIONE:	<input type="text"/>
DATA DI ARRIVO:	<input type="text"/>
	<input type="text"/>

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

N. di iscrizione registro ditte CCIAA

Bollo

(RACCOMANDATA A.R.)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
 Direzione Generale della Produzione Industriale - Divisione III
 Via Molise 2 - 00187 ROMA

DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 5/10/1991, N. 317

(N.B.: nella compilazione del presente modulo, attenersi alle istruzioni allegate)

Con riferimento alla precedente domanda di concessione del contributo in conto capitale, il/la sottoscritto/a
 Cognome Nome
 nella qualità di legale rappresentante della ditta sottoindicata,

CHIEDE:

L'erogazione del contributo in conto capitale di L. (in Lit./migliaia) e, a tal fine,

DICHIARA:

A) Notizie sull'impresa richiedente

A1) Estremi della domanda di concessione del contributo cui si riferisce la presente domanda di erogazione:

Data di spedizione: Numero di posizione:

Comunicazione ministeriale di concessione:

Data: Numero di protocollo:

A2) Dati relativi all'impresa richiedente varietati rispetto a quelli riportati nella domanda di concessione del contributo di cui al precedente punto A1):

A2.1) Denominazione: A2.2) Codice natura giuridica:

A2.3) Sede legale:

Comune: Prov.: CAP Via e n. civico:

A2.4) Stabilimento interessato all'investimento:

Comune: Prov.: CAP Via e n. civico: A2.5) Codice fiscale: A2.6) Partita IVA: A2.7) Telefono Telex: Telefax:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N. di iscrizione registro ditte CCIAA

A2.8) Attività esercitata nell'unità locale oggetto dell'investimento:

A2.9) Codice attività (ISTAT 1991):

A3) Rappresentanti dell'impresa:

Cognome	Nome	Codice Carica	Data Nascita	Codice fiscale
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

A4) Firmatario della certificazione allegata alla presente dichiarazione ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 317/1991:

Cognome: Nome:

Codice carica: Data:

A5) Firmatario della perizia giurata redatta ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 317/1991

Cognome: Nome:

Codice carica: Data:

A6) Certificazione antimafia Autodichiarazione Data:

A7) Coordinate bancarie per l'accreditamento del contributo:

Denominazione Istituto:

Sportello: Numero c/c:

B) Notizie relative agli investimenti:

B1) Descrizione sintetica dei beni effettivamente acquisiti o realizzati:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N. di iscrizione registro ditte CCIAA

B1) Descrizione sintetica dei beni effettivamente acquisiti o realizzati (continua dalla pagina precedente):

B2) Origine dei beni effettivamente acquisiti o realizzati:

N. beni per L. di origine ITALIANA (in L/migliaia)

N. beni per L. di origine CEE (in L/migliaia)

N. beni per L. di origine EXTRA CEE (in L/migliaia)

B3) Costi agevolabili dei beni effettivamente acquisiti o realizzati (in L/migliaia):

a) : L. PER SISTEMI PRODUTTIVI e) : L. PER LICENZE

b) : L. PER SISTEMI DI INTEGRAZIONE e) : L. PER FORMAZIONE PERSONALE

c) : L. PER ELABORATORI ELETTRONICI f) : L. PER APPARECCHI SCIENTIFICI

d) : L. PER PROGRAMMI g) : L. PER SISTEMI ANTI INQUINAMENTO

e) : L. PER BREVETTI L. TOTALE

B4) Data prima bolla o verbale di consegna o inizio realizzazione

B5) Data ultima bolla, o verbale di consegna o termine realizzazione

B6) Data prima fattura

B7) Data ultima fattura

B8) Modalità di effettuazione e di pagamento degli investimenti:

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE	COSTO TOTALE	PAGAMENTI EFFETTUATI	
a) Realizzazione	<input type="text"/>		(Lit./migliaia)
b) Acquisto ordinario	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(Lit./migliaia)
c) Acquisto art. 1523 CC	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(Lit./migliaia)
d) Acquisto l. n. 1329/65	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(Lit./migliaia)
e) Locazione finanziaria	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(Lit./migliaia)
TOTALI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(Lit./migliaia)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N. di iscrizione registro ditte CCIAA

B9) Estremi delle operazioni di locazione finanziaria, di acquisto ai sensi dell'art. 1523 C.C. o ai sensi della legge n. 1329/1965:

	DENOMINAZIONE Soc. LOCATRICE o IST. CREDITO	ESTREMI DEL CONTRATTO	
		Numero	Data
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

B10) Istituto di credito a medio termine, o Ente, cui sarà inviata copia della presente domanda:

MEDIOCREDITO CENTRALE ARTIGIANCASSA CODICE ALTRO ISTITUTO

ULTERIORI DICHIARAZIONI

Grid for registration number (CCIAA) with 10 boxes and a label 'N. di iscrizione registro ditte CCIAA'

Nota sottoscrittore

Cognome: []

Nome: []

DICHIARA INOLTRE:

- C1) che non sono state, né verranno richieste in futuro, agevolazioni a valere sulla legge n. 317/1991...
C2) che i beni effettivamente acquisiti o realizzati:
C3) che i beni oggetto della presente domanda:
C4) che i costi dei beni oggetto della presente domanda sono stati indicati al netto:
C5) che i costi non fatturati concernenti i beni realizzati direttamente dall'impresa sottoscritta:
C6) che l'impresa è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria...
C7) di aver allegato alla presente domanda di erogazione:
C8) di aver allegato la certificazione (o l'autodichiarazione) "antimafia" prevista ai sensi della legge 19 marzo 1990...
C9) di impegnarsi a trasmettere all'Istituto di credito o Ente precelesso...
C10) di essere consapevole delle sanzioni penali comminate ai sensi dell'art. 496 del codice penale...

(Timbro della ditta)

Data

Firma del legale rappresentante

SPAZIO PER L'AUTENTICA DELLA FIRMA (art. 20 legge n. 15 del 14/1/1966)
Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig.
Identificato mediante previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità
Luogo e data:
Il funzionario incaricato: Cognome e nome
Il notaio
Firma

ALLEGATO 7/B

CERTIFICAZIONE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N. di iscrizione registro ditte CCIAA

Il sottoscritto

Cognome: Nome: Presidente del Collegio sindacale Revisore dei conti Dottore commercialista
iscritto all'albo Ragioniere
iscritto all'albo Perito commerciale
iscritto all'albo

consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 496 del Codice penale, nonché ai sensi dell'art. 13, comma terzo, della legge n. 317/91, attesta la conformità alla legge n. 317/91, l'effettività e la regolarità documentale di quanto dichiarato in data dal sig.

in qualità di legale rappresentante della ditta

Data

Firma

SPAZIO PER L'AUTENTICA DELLA FIRMA
(art. 20 legge n. 15 del 14/1/1968)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig.
identificato mediante previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità
penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità

Luogo e data:

Il funzionario incaricato: Cognome e nome
Il notaio

Firma

ALLEGATO 7/C

SCHEMA PERIZIA GIURATA

per beni già acquisiti o realizzati / ancora da acquisire o da realizzare / acquisiti o realizzati diversi rispetto a quelli richiesti con la domanda di concessione di contributo in conto capitale.

Il sottoscritto

iscritto all'Albo Ordine della Provincia di

al N° incaricato dalla Ditta

con sede Via

C.F. P.I.

di certificare con perizia asseverata a giuramento: l'acquisizione / la realizzazione / la validità del progetto e lo stato di avanzamento di uno o più sistemi ai sensi dell'art. 5 della legge del 5 ottobre 1991, n. 317 / la realizzazione o l'acquisizione di beni funzionalmente-uguali a quelli richiesti con la domanda di concessione del contributo in conto capitale / la congruità dei costi indicati nella dichiarazione o domanda.

Espone

nella presente relazione la descrizione dei beni acquisiti o realizzati / ancora da acquisire o realizzare / acquisiti o realizzati diversi da quelli richiesti con domanda di concessione di contributo in conto capitale ma funzionalmente equivalenti; il valore attribuito a ciascun bene; la categoria di appartenenza (lettere a/g) ai sensi dell'art. 5 legge 5 ottobre 1991, n. 317 ed i criteri di valutazione adottati; per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) di detto art. 5, descrivere la sequenza delle operazioni svolte e controllate da governo elettronico.

- Descrizione dei beni.

Treatasi di un sistema mod matr.

Caratteristiche tecnico-funzionali

Caratteristiche elettroniche

Collegamenti meccanici ed elettronici tra le varie unità di lavoro.
(Specificare le fasi logiche del ciclo produttivo che l'apparecchiatura elettronica governa)

- Valore del bene

La valutazione dei macchinari è stata effettuata considerando:

- Le fatture di realizzazione o di acquisizione

- Categoria di appartenenza:

Si ritiene che il bene

- rientra nella categoria

poichè

(specificare quali sono le caratteristiche del sistema di comando e controllo ritenute valide per l'inquadramento in una delle categorie di cui alle lettere a - g dell'art. 5 legge 10 ottobre 1991)

LEGGE N. 317/1991
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DELLA DOMANDA DI EROGAZIONE
DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE
DI CUI ALL'ART. 12

AVVERTENZE

I) La domanda deve essere compilata esclusivamente sull'apposito modulo predisposto per la lettura ottica, disponibile presso l'Associazione bancaria italiana (ABI), l'Unione italiana delle Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura (UNIONCAMERE), l'Associazione degli istituti regionali di mediocredito (ASSIREME), l'Associazione italiana leasing (ASSILEA), l'Istituto centrale per il credito a medio termine (MEDIOCREDITO CENTRALE), la Cassa per il credito alle imprese artigiane (ARTIGIANCASSA), gli istituti di credito, le società di locazione finanziaria, le Camere di commercio industria, artigianato ed agricoltura di ciascuna provincia, e, d'intesa con queste ultime, le associazioni imprenditoriali. Non è ammesso l'utilizzo di fotocopie o riproduzioni di qualsiasi genere del suddetto modulo.

L'originale del modulo prestampato deve essere trasmesso al Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre 420 giorni dalla data della comunicazione ministeriale di concessione del contributo. La prima copia, corredata di copia della certificazione e della perizia giurata, deve essere inviata, anch'essa mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'Istituto, di credito o Ente prescelto dall'impresa, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data della comunicazione ministeriale di erogazione del contributo. A detta copia dovranno essere allegati:

- la documentazione prevista dall'Allegato 3 al decreto ministeriale di attuazione;
- copia della domanda di concessione del contributo precedentemente trasmessa al Ministero, completa di copia della certificazione e della perizia giurata relativa.

II) Il contributo in conto capitale può essere erogato soltanto nel caso in cui, entro 360 giorni dalla data della comunicazione ministeriale di concessione, i relativi beni:

- se oggetto di acquisizione, risultino già consegnati e fatturati, nonché pagati per almeno al 30% del totale dei relativi costi; *(Vedi nota)
- se oggetto di realizzazione, risultino già totalmente realizzati ed i relativi costi siano stati interamente sostenuti per quanto concerne il personale ed i materiali prelevati dal magazzino e sostenuti in misura almeno pari al 30% per quanto concerne il totale della parte fatturata.

III) Tutti i dati e le notizie riportati nella domanda dovranno corrispondere a quanto risulterà dalla documentazione che, ai sensi dell'Allegato 3 al decreto ministeriale di attuazione, dovrà essere trasmessa all'Istituto di credito o Ente prescelto dall'impresa tra quelli indicati nell'Allegato 6 al decreto medesimo.

IV) Compilare la dichiarazione usando la macchina da scrivere (a 12 o, preferibilmente, a 10 caratteri per pollice e, comunque, non superando i 78 caratteri per riga) ed attenersi alle istruzioni di seguito riportate con riferimento ai corrispondenti punti della dichiarazione stessa. Non sono ammesse cancellazioni o correzioni di alcun tipo. Le parti del modulo che, in base alle presenti istruzioni, non debbono essere compilate, vanno lasciate in bianco. Nei campi riservati all'indicazione di date devono essere utilizzati obbligatoriamente due numeri, rispettivamente, per giorno, mese e anno, senza alcun segno di separazione tra gli stessi (ad esempio il primo gennaio 1992 dovrà essere indicato con 010192). Analogamente, nei campi riservati all'indicazione di importi, che devono sempre essere indicati in migliaia di lire, non devono essere apposti punti di separazione tra le cifre (ad esempio l'importo di lire un milione dovrà essere indicato con 1000).

*** NOTA:**

I beni acquisiti mediante locazione finanziaria si considerano interamente fatturati quando il relativo costo sia stato interamente fatturato dal fornitore alla Società locatrice

ALLEGATO 7/A) - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

N. iscrizione registro ditte: riportare nella intestazione di ogni pagina del modulo, quello indicato nel certificato di cui al successivo punto A2.1).

Cognome e nome: riportare, negli appositi spazi, cognome e nome del/della firmatario/a della dichiarazione.

Erogazione del contributo in conto capitale: indicare, in migliaia di lire, l'importo del contributo concesso ovvero, se inferiore, l'importo calcolato applicando l'aliquota di contributo spettante al costo totale di cui al punto B3) del presente modulo.

A) NOTIZIE SULL'IMPRESA RICHIEDENTE**A1) Estremi della domanda di concessione:**

indicare negli appositi spazi:

- la data di spedizione della raccomandata A.R. contenente la domanda di concessione cui si riferisce la presente domanda di erogazione;
- il numero di posizione attribuito alla suddetta domanda, rilevabile dalla comunicazione ministeriale di concessione;
- la data ed il numero di protocollo della suddetta comunicazione di concessione.

A2) Dati relativi all'impresa richiedente:

Qualora i dati previsti nei punti da A2.1) ad A2.9) risultino, alla data della presente domanda, identici a quelli riportati nei corrispondenti punti della domanda di concessione del contributo, detti punti non devono essere compilati.

Nel caso di dati che, nel frattempo, risultino invece variati, compilare esclusivamente i punti concernenti tali variazioni, attenendosi alle istruzioni di seguito riportate.

A2.1) Denominazione: riportare esattamente quella indicata nel certificato di iscrizione nel Registro ditte della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura della provincia di cui è ubicata la sede legale dell'impresa, rilasciato in data non anteriore a 30 giorni dalla data della domanda.

A2.2) Codice natura giuridica: riportare il codice corrispondente, individuato sulla base della seguente tabella:

SOCIETÀ PER AZIONI	0	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	6
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE	1	SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	7
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI	2	CONSORZIO COOPERATIVO A RESPONSABILITÀ LIMITATA	8
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO	3	IMPRESA ARTIGIANA	9
SOCIETÀ DI FATTO	4	ALTRI	A
DITTA INDIVIDUALE	5		

A2.3) Sede legale: riportare comune, provincia, CAP, via e n. civico indicati nel certificato di cui al precedente punto A2.1).

A2.4) Stabilimento interessato all'investimento: riportare comune, provincia, CAP, via e n. civico dell'unità locale interessata all'investimento, come indicati nel certificato di cui al precedente punto A2.1).

A2.5) Codice fiscale: riportare quello indicato nel certificato di cui al precedente punto A2.1).

A2.6) Partita IVA: riportare quella indicata nel certificato di cui al precedente punto A2.3).

A2.7) Telefono, telex e telefax: riportare quelli della sede legale dell'impresa e, se diversi, anche quelli dell'unità locale indicata al precedente punto A2.4).

A2.8) Attività esercitata: indicare l'attività svolta nell'unità locale oggetto dell'investimento. Tale attività dovrà risultare coerente con "l'attività dichiarata" dell'impresa riportata nel certificato di cui al precedente punto A2.1).

A2.9) Codice attività: riportare il codice ISTAT 1991, tratto dall'Allegato 5 al decreto ministeriale di attuazione, relativo all' "attività dichiarata" di cui al punto precedente.

A3) Rappresentanti dell'impresa: indicare, negli appositi spazi, cognome, nome, data di nascita e codice fiscale di tutti i legali rappresentanti dell'impresa, come risultanti dal certificato di cui al precedente punto A2.1). Utilizzare la prima riga della tabella per i dati relativi al firmatario della domanda.

Nella colonna relativa ai "codici carica", indicare, accanto a ciascun nominativo, il relativo codice corrispondente alla carica sociale detenuta, individuato sulla base della tabella seguente:

TITOLARE DITTA INDIVIDUALE	0	AMMINISTRATORE UNICO	6
SOCIO ACCOMANDATARIO	1	AMMINISTRATORE DELEGATO	7
SOCIO ACCOMANDANTE	2	CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE	8
SOCIO SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO	3	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	9
SOCIO SOCIETÀ DI FATTO	4	ALTRO TIPO DI LEGALE RAPPRESENTANTE (Procuratore, etc.)	A
SOCIO SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI	5		

A4) Firmatario della certificazione: indicare cognome e nome del firmatario della certificazione allegata in calce alla dichiarazione ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 317/1991 e riportare il codice individuato dalla tabella seguente in relazione alla qualifica del firmatario stesso:

Presidente del Collegio sindacale	1	Ragioniere	4
Revisore dei conti	2	Perito commerciale	5
Dottore commercialista	3		

N.B. Qualora esista il Collegio sindacale, la certificazione dovrà essere necessariamente firmata dal relativo Presidente. Indicare, inoltre, la data (giorno/mese/anno) apposta sulla predetta certificazione.

A5) Firmatario della perizia giurata: indicare cognome e nome del firmatario della perizia allegata alla dichiarazione ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge n. 317/1991 e riportare il codice individuato dalla tabella seguente in relazione alla qualifica del firmatario stesso:

Ingegnere iscritto nel relativo Albo

1

Perito industriale iscritto nel relativo Albo

2

Indicare, inoltre, la data (giorno/mese/anno) della predetta perizia giurata.

N.B. Qualora i beni oggetto della presente domanda di erogazione risultino, anche solo parzialmente, diversi da quelli a suo tempo indicati nella relativa domanda di concessione, la perizia giurata allegata alla presente domanda, oltre a quanto previsto dall'Allegato 7/C, dovrà attestare e motivare l'equivalenza funzionale dei beni effettivamente acquisiti, o realizzati, rispetto a quelli cui si riferiva la relativa domanda di concessione del contributo.

A6) Certificazione antimafia: barrare la casella interessata a seconda che si allegi la certificazione prefettizia o l'autodichiarazione prevista dalla legge n. 55/1990 nel caso di richiesta di contributi non superiori a L. 50.000.000. Indicare inoltre la data (giorno/mese/anno) nella quale la predetta certificazione (o autodichiarazione) è stata rilasciata.

A7) Coordinate bancarie: Indicare, negli appositi spazi, gli estremi di conto corrente bancario sul quale si richiede l'accreditamento del contributo. Detto conto corrente deve risultare intestato all'impresa beneficiaria. Non sono ammesse altre forme di erogazione del contributo.

B) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI:

B1) Descrizione sintetica degli investimenti: elencare e descrivere i macchinari, i programmi, le licenze, i brevetti e l'attività di formazione del personale acquisiti o realizzati, indicando i relativi costruttori e fornitori, nonché, ove possibile, anche i relativi numeri di matricola. Qualora la suddetta descrizione risulti essere identica a quella riportata nel medesimo punto della relativa domanda di concessione, il presente punto non deve essere compilato.

B2) Origine dei beni: suddividere i beni di cui al precedente punto B1) in relazione alla nazionalità dei costruttori, indicandone il numero ed i corrispondenti costi in migliaia di lire. Per i beni fatturati in valuta estera, il costo dovrà essere determinato sulla base del tasso di cambio indicato nella relativa dichiarazione di importazione. Nel caso di programmi, brevetti, licenze e formazioni del personale fa fede la nazionalità dei relativi fornitori. Qualora la suddetta ripartizione risulti essere identica a quella riportata nel medesimo punto della relativa domanda di concessione, il presente punto non deve essere compilato.

B3) Costo dei beni: indicare, in migliaia di lire, i costi complessivi dei beni oggetto della o domanda di erogazione, suddivisi con riferimento alle tipologie di cui all'art. 5 della legge n. 317/91. Detti costi dovranno essere indicati al netto di imposte, spese notarili e ogni altro onere accessorio (interessi passivi, trasporto, imballaggio opere murarie, materiali di consumo e quegli accessori che non siano indispensabili al funzionamento dei beni).

Nel caso di beni realizzati direttamente dall'impresa richiedente, nei suddetti costi potrà essere compreso un importo non superiore al 70% del totale delle spese sostenute per il personale e per i materiali prelevati dal magazzino aziendale, conformemente a quanto risulterà dalla dichiarazione di cui al punto C5) del modulo.

Ai fini dell'erogazione del contributo, eventuali variazioni del costo complessivo dei beni oggetto dell'agevolazione sono considerate prive di efficacia in caso di aumento, mentre sono ritenute valide in caso di diminuzione.

B4-B5-B6-B7) Date di consegna e fatturazione: indicare negli appositi spazi le date richieste (giorno/mese/anno). Per i beni acquisiti, fare riferimento alle relative bolle di consegna e fatture. Per i beni realizzati, fare riferimento alle date effettive di inizio e termine dei lavori, nonché alle relative fatture, se esistenti. Per i beni acquisiti mediante locazione finanziaria, le date di prima ed ultima fattura devono essere quelle delle fatture intestate dal fornitore alla Società locatrice.

B8) Modalità di effettuazione e di pagamento degli investimenti: indicare, nelle righe e colonne corrispondenti, gli importi in migliaia di lire relativi alle diverse modalità di acquisizione dei beni ed ai pagamenti effettuati alla data della presente domanda di erogazione. I costi dei beni acquisiti mediante locazione finanziaria, ai sensi della legge n. 1329/1985 o ai sensi dell'art. 1523 C.C., dovranno essere riportati al netto di imposte, spese notarili ed oneri per interessi. Gli importi relativi ai beni fatturati dovranno essere indicati al netto degli oneri accessori di cui al precedente punto B3). Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria il costo deve essere quello sostenuto dalla società di locazione finanziaria.

Nel caso di beni realizzati dall'impresa richiedente, nella corrispondente riga a) dovrà essere indicato un importo non superiore al 10% del totale delle spese sostenute per il personale e per i materiali prelevati dal magazzino aziendale, conformemente a quanto risulterà dalla dichiarazione di cui al punto C5) del modulo. Detto importo dovrà essere indicato nella colonna concernente il "costo totale". I costi oggetto di fatturazione andranno invece ripartiti tra le righe b), c), d) ed e) in relazione alle diverse modalità di acquisizione.

B9) Estremi delle operazioni: in relazione ai beni acquisiti, indicare:

- data (giorno/mese/anno) del/i relativo/i contratto/i stipulato/i ai sensi dell'art. 1523 C.C.
- denominazione e sede legale dell'istituto di credito a medio termine, nonché data del/i relativo/i contratto/i stipulato/i ai sensi della legge n. 1329/1985 ("Sabatini");
- denominazione e sede legale della Società locatrice, nonché numero e data del/i relativo/i contratto/i di leasing.

B10) Istituto di credito a medio termine o Ente: indicare l'istituto di credito a medio termine, o l'Ente, cui sarà inviata copia della presente domanda di erogazione (in proposito, tener presente quanto specificato al punto I) delle "Avvertenze"). Nel caso di scelta del Mediocredito Centrale o dell'Artigiancassa, barrare le rispettive caselle. Nel caso di scelta di un altro degli Istituti convenzionati con il Ministero per l'attuazione dei controlli di cui all'art. 4 della legge n. 317/91, indicare, nell'apposito spazio, il relativo codice, individuato dalla tabella seguente:

Cod.	DENOMINAZIONE ENTE O ISTITUTO	Cod.	DENOMINAZIONE ENTE O ISTITUTO
01	Istituto Mobiliare Italiano - I.M.I.	09	Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia - I.R.F.I.S.
02	Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche - C.R.E.D.I.O.P.	10	Credito Industriale Sardo - C.I.S.
03	Ist. Naz. di Credito per il Lavoro Italiano all'Estero - I.C.L.E.	11	Mediocredito Piemontese
04	Banca di Credito Finanziario - MEDIOBANCA	12	Mediocredito Lombardo
05	Banca Centrale di Credito Popolare - CENTROBANCA	13	Mediocredito delle Venzie
06	Ente Finanziario Interbancario - EFIBANCA	14	Mediocredito del Friuli Venezia Giulia
07	Banca per i Finanziamenti a Medio e Lungo Termine - INTERBANCA	15	Mediocredito Trentino Alto Adige
08	Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale - I.S.V.E.I.MER.	16	Mediocredito Ligure
		17	Mediocredito Emilia Romagna

Cod.	DENOMINAZIONE ENTE O ISTITUTO	Cod.	DENOMINAZIONE ENTE O ISTITUTO
18	Mediocredito Toscano	28	Banco di Napoli Sezione Credito Industriale
19	Mediocredito dell'Umbria	29	Banco di Sicilia Sezione Credito Industriale
20	Mediocredito delle Marche	30	Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento
21	Mediocredito del Lazio	31	Istituto Bancario San Paolo di Torino Sezione Credito Fondiario
22	Mediocredito Abbruzzese	32	Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta
23	Mediocredito della Puglia	33	Cassa di Risparmio delle Province Lombarde Sezione Credito Agrario
24	Mediocredito della Calabria	34	Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie
25	Mediocredito della Basilicata	35	Istituto Federale di Credito Agrario per l'Italia Centrale
26	B.N.L. Sezione Credito Industriale		
27	B.N.L. Sezione Credito Cooperazione		

N.B.: Per i punti A3) B1) e B9) del modulo, nel caso di insufficienza di spazio, utilizzare un foglio aggiuntivo per integrare le informazioni necessarie.

C) ULTERIORI DICHIARAZIONI:

Le dichiarazioni C1, C3, C4, C6, C8, C9 e C10 debbono rimanere come riportate nel modulo prestampato. Qualsiasi modifica apportata alle stesse costituisce causa ostativa all'erogazione del contributo.

Nella dichiarazione C2 deve essere barrata la prima o la seconda casella, a seconda che i beni oggetto della presente domanda di erogazione, siano o meno, gli stessi indicati nella corrispondente domanda di concessione del contributo.

Nella dichiarazione C5 devono essere indicati, e suddivisi come richiesto, i costi complessivi sostenuti per il personale ed i materiali prelevati dal magazzino in relazione ai beni realizzati direttamente dall'impresa.

Detta dichiarazione deve essere omessa qualora i costi sostenuti dall'impresa risultino interamente fatturati da terzi.

Nella dichiarazione C7 deve essere barrata la prima o la seconda casella a seconda che sia stata allegata alla domanda una nuova perizia giurata attestante l'equivalenza funzionale dei beni effettivamente acquisiti, o realizzati, rispetto a quelli per i quali è stata concessa l'agevolazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che detti beni sono rimasti invariati.

Le parti delle suddette dichiarazioni nelle quali non siano previste variabili, debbono rimanere come riportate nel modello prestampato. Qualsiasi modifica diversa da quelle previste, costituisce causa ostativa all'erogazione del contributo.

Firma: la firma apposta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 14/1/1968, n. 15.

ALLEGATO 7/B)

CERTIFICAZIONE

Riportare, negli appositi spazi, cognome e nome del firmatario della certificazione e barrare la casella corrispondente alla carica detenuta dal firmatario stesso.

Qualora l'impresa richiedente abbia il Collegio sindacale, la certificazione dovrà essere necessariamente firmata dal relativo Presidente. In mancanza di detto collegio, l'impresa ha facoltà di utilizzare, alternativamente, un revisore dei conti, un dottore commercialista, un ragioniere o un perito commerciale, iscritti nei rispettivi albi professionali.

Qualsiasi modifica apportata al testo prestampato della certificazione determina l'esclusione dagli elenchi cronologici di cui ai commi 7 e 10 dell'art. 4 del presente decreto.

Firma: la firma apposta da chi rilascia la suddetta certificazione deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 14/1/1968, n. 15.

ALLEGATO 7/C)

SCHEMA PERIZIA GIURATA

Lo schema allegato ha soltanto valore di orientamento per l'impostazione del relativo documento.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 6, 10 e 12 della legge n. 317/91 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) è il seguente:

«Art. 6 (Agevolazioni per gli investimenti innovativi). — 1. In relazione agli investimenti di cui all'art. 5 è concesso, nel triennio 1991-1993, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento e del 20 per cento del costo degli investimenti al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti, e comunque fino all'importo massimo di lire 450 milioni per ciascun soggetto interessato.

2. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, nel limite di lire 669 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 35 miliardi per il 1991, lire 312 miliardi per il 1992 e lire 322 miliardi per il 1993.

3. Le agevolazioni previste dal comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla presente legge o da normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ma possono essere cumulate con i benefici finanziari disposti da atti delle Comunità europee.

4. Le agevolazioni previste dal comma 1 possono essere concesse per investimenti fatturati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e di importo complessivo non inferiore a 120 milioni di lire.

5. Gli oneri derivanti dall'approvazione delle domande di contributo presentate ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e non accolte per esaurimento dei fondi assegnati per l'attuazione degli interventi di cui al predetto articolo, gravano sulle disponibilità di cui all'art. 43, comma 1, nel limite di lire 140 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1991 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993».

Art. 10 (Credito d'imposta: norme di attuazione). — 1. Ai fini della concessione del credito di imposta previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9, i soggetti di cui all'art. 1, commi 3 e 4, dichiarano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'importo dei costi sostenuti con riferimento a ciascuna delle tipologie di investimento di cui all'art. 5, comma 1, alle spese di cui agli articoli 7 e 8 ovvero all'entità delle partecipazioni assunte ai sensi dell'art. 3, comma 1.

2. Alla dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa deve essere allegata una certificazione — sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali — attestante l'effettività della realizzazione o dell'acquisto di beni di nuova costruzione ovvero della partecipazione, la regolarità documentale dei medesimi e la loro conformità alle tipologie previste dall'art. 3, comma 1, dall'art. 5, comma 1, dall'art. 7, comma 1, e dall'art. 8. La predetta certificazione deve essere corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali.

3. Sulla base delle dichiarazioni pervenute il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato forma un elenco secondo l'ordine cronologico, risultante dalla data di spedizione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, delle dichiarazioni medesime; entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della dichiarazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica le disponibilità finanziarie di cui agli articoli 6, comma 2; 7, comma 4; 8, comma 7; 9, comma 2, entro le quali è ammissibile la fruizione del beneficio, e comunica all'impresa la concessione del credito d'imposta.

4. Le dichiarazioni sono inserite nell'elenco di cui al comma 3 solo se corredate della certificazione di cui al comma 2.

5. Per le dichiarazioni collocate nella medesima posizione nell'elenco di cui al comma 3, qualora le disponibilità finanziarie residue non permettano la concessione del beneficio nella misura determinata dagli articoli 6, 7, 8 e 9, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne dispone la riduzione percentuale in eguale misura, salva l'integrazione — per gli anni 1991 e 1992 — con i fondi stanziati per l'anno successivo, in applicazione del comma 8.

6. Sono escluse dall'elenco di cui al comma 3 le imprese che abbiano richiesto i contributi di cui all'art. 12.

7. Con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende noto l'avvenuto esaurimento degli stanziamenti previsti per ciascuna annualità e, contestualmente, trasferisce allo stato di previsione dell'entrata le somme corrispondenti all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta attribuiti alle imprese. In caso di mancato esaurimento degli stanziamenti previsti, il predetto trasferimento è disposto alla chiusura dell'esercizio finanziario.

8. Alle imprese non ammesse, o ammesse solo parzialmente, ai benefici per mancanza di capienza finanziaria, il credito d'imposta è riconosciuto, con priorità nella formazione dell'elenco di cui al comma 3, negli anni successivi nei limiti delle relative disponibilità finanziarie.

9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al Ministro delle finanze, entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'elenco contenente i beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi.

10. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo».

«Art. 12 (Contributi per investimenti innovativi e per l'acquisizione di servizi reali). — 1. Per gli investimenti e le spese di cui agli articoli 5 e 7, in luogo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 6 e 7, su richiesta delle imprese interessate sono concessi, nel triennio 1991-93, contributi in conto capitale in misura equivalente ai predetti crediti d'imposta.

2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 le imprese inoltrano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una domanda corredata della documentazione e degli elementi indicati con il decreto di cui al comma 7.

3. Le spese oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1 possono essere sostenute successivamente alla presentazione delle domande, ma non oltre un anno dalla concessione del contributo. Non possono essere ammesse al contributo le spese fatturate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla domanda di cui al comma 2 devono essere allegate una certificazione e una perizia giurata, redatte nei termini di cui all'art. 10, comma 2, attestanti il possesso dei requisiti previsti, la regolarità della documentazione prodotta e la conformità delle spese alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni. Nel caso in cui le spese siano state sostenute anteriormente alla presentazione della domanda la certificazione deve attestare anche l'effettività delle stesse.

5. I contributi in conto capitale sono concessi secondo le procedure di cui all'art. 10, in quanto compatibili. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'erogazione del contributo contestualmente alla comunicazione alle imprese dell'ammissione ai benefici, qualora le spese oggetto dell'agevolazione siano state fatturate prima della presentazione della domanda. Negli altri casi il contributo è erogato sulla base di apposita documentazione e di una certificazione, redatta ai sensi del comma 4, attestanti l'effettività delle spese sostenute e la conformità delle stesse a quanto attestato con la certificazione allegata alla domanda di cui al comma 2.

6. I controlli sulle domande ammesse ai benefici sono svolti, successivamente alla fruizione dei medesimi, secondo le modalità di cui all'art. 10.

7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione delle domande, di concessione ed erogazione dei benefici previsti dal presente articolo, nonché gli ulteriori adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni in esso contenute.

8. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo non possono superare, annualmente, la quota del 30 per cento delle risorse di cui all'art. 6, comma 2, e all'art. 7, comma 4.

9. Sono escluse dalla concessione dei contributi di cui al comma 1 le imprese che abbiano richiesto le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1

— Per il testo degli articoli 6 e 12 della legge n. 317/1991 si veda in nota alle premesse.

— Le modalità di presentazione della certificazione o autocertificazione «antimafia» ai sensi della legge n. 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni sono esplicitate nell'art. 3 del presente decreto.

— Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 317/1991 è il seguente:

«Art. 4 (Controlli). — 1. Per il controllo delle dichiarazioni, corredate dei relativi allegati, inviate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, dalle imprese ammesse ai benefici di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, nonché delle domande di agevolazione avanzate dalle imprese ammesse ai benefici di cui all'art. 12, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale, anche congiuntamente, sulla base di apposite convenzioni, dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), nonché degli istituti abilitati al credito a medio termine e della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

2. Gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni, nel limite di 5 miliardi annui per il triennio 1991-1993, gravano sulle disponibilità conferite al fondo di cui all'art. 43 ai sensi dell'art. 6, comma 2. Le predette convenzioni sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può comunque disporre ulteriori accertamenti.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Servizio centrale di cui all'art. 39, comma 1, svolge attività di rilevazione ed analisi dello sviluppo economico, finanziario e produttivo delle piccole imprese, anche mediante idonee forme di collegamento con gli osservatori economici esistenti su base regionale e in sede comunitaria. Per l'attività di cui al presente comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può ricorrere, sulla base di apposite convenzioni, alla collaborazione dei soggetti di cui al comma 1.

4. Le regioni possono collaborare all'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 anche attraverso le società finanziarie regionali.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, determinato in lire 650 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali».

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a coordinare le attività di cui al comma 3 con le rilevazioni operate dalle diverse regioni e a presentare al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno una relazione conclusiva».

— L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato:

«Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). — Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma, compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo».

— Il comma 3 dell'art. 43 della legge n. 317/1991, più volte citata, prevede che: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, può provvedere all'eventuale modifica della ripartizione delle somme conferite per le finalità di cui agli articoli richiamati al comma 1, tenuto conto delle disponibilità e dei fabbisogni per i relativi interventi».

— Il testo dell'art. 15 della stessa legge n. 317/1991 è il seguente:

«Art. 15 (Partecipazione ad azioni comunitarie). — 1. Nel caso di azioni comunitarie cofinanziate, che interessino anche parzialmente il territorio italiano, dirette a promuovere lo sviluppo economico o a favorire la ripresa di zone colpite da fenomeni di declino industriale ovvero una ristrutturazione o riconversione di uno specifico settore industriale, anche attraverso interventi di dismissione di impianti obsoleti, alla relativa quota nazionale — ai sensi dell'art. 6 della legge 16 aprile 1987, n. 183 — si fa fronte con le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della medesima legge e secondo le procedure e le modalità ivi previste, tenuto anche conto di quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), della citata legge n. 183 del 1987, al fondo di cui al presente comma può essere versata, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, una somma non superiore al 10 per cento delle autorizzazioni di spesa recate dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge.

2. In conformità dei programmi comunitari, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) determina la misura dei contributi concedibili, in conto capitale o in conto interessi in via attualizzata, a favore delle imprese di cui all'art. 1, comma 3, nonché delle imprese turistiche aventi le dimensioni di cui al medesimo art. 1, comma 2, lettera b), ubicate nelle zone individuate dagli organismi comunitari. Il CIPE determina altresì, ove previsto dalle norme comunitarie, la maggiorazione dei contributi stessi per i territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/1988 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/1988.

3. Le agevolazioni previste dagli interventi cofinanziati, oggetto del presente articolo, non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione disposta da leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto gli investimenti ammissibili a contributo, le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo e per l'istruttoria delle stesse, nonché per la concessione e l'erogazione dei contributi medesimi.

5. Gli investimenti di cui al comma 4 devono essere completamente realizzati entro quattro anni dalla data di concessione dei contributi di cui al presente articolo o entro altro termine stabilito da specifiche norme regolanti gli interventi cofinanziati. In caso di mancato rispetto dei termini predetti, si applicano l'art. 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e l'art. 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568».

— I limiti dimensionali stabiliti dalla medesima legge n. 317/1991 sono indicati al comma 2 dell'art. 1 della legge medesima, il cui testo è il seguente:

«2. Ai fini della presente legge si considera:

a) piccola impresa industriale quella avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie;

b) piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi, anche del terziario avanzato, quella avente non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie».

— Il testo del comma 3 dell'art. 1 della citata legge n. 317/1991 è il seguente:

3. Sono destinatari delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12:

a) le piccole imprese industriali o di servizi, costituite anche in forma cooperativa o societaria. Per imprese di servizi si intendono quelle che operano nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati;

b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 6 della legge n. 317/1991 si veda in nota alle premesse.

— Le modalità di presentazione della certificazione o autocertificazione «antimafia» ai sensi della legge n. 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni sono esplicitate nell'allegato 3 del presente decreto.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 317/1991 è il seguente:

«Art. 5 (*Investimenti innovativi ammessi alle agevolazioni*). — 1. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 sono concesse ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, che effettuino investimenti aventi per oggetto, congiuntamente o disgiuntamente:

a) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;

b) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

c) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

d) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c);

e) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) la realizzazione o l'acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;

g) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento nell'ambiente.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà, a norma dell'art. 1523 del codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329.

3. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 non possono essere concesse per i soli investimenti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1. Le agevolazioni concesse a fronte delle spese per programmi, brevetti, licenze e formazione del personale non possono superare rispettivamente il 40 per cento, il 30 per cento, il 15 per cento ed il 20 per cento del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 317/1991 è il seguente:

«Art. 13 (*Revoca delle agevolazioni*). — 1. In caso di insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 7, 8, 9 e 12, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla revoca delle agevolazioni e, per quanto riguarda i crediti d'imposta revocati ne dà immediata comunicazione al Ministro delle finanze.

2. In caso di revoca delle agevolazioni, disposta ai sensi del comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dei crediti d'imposta o dei contributi in conto capitale indebitamente fruiti.

3. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui all'art. 10, comma 2, attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire.

4. Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta o con i contributi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla concessione delle agevolazioni, è disposta la revoca delle stesse, il cui importo deve essere oggetto di restituzione con le modalità di cui al comma 5.

5. Nei casi di restituzione delle agevolazioni in conseguenza della revoca di cui al comma 4, disposta per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, l'impresa stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento ovvero alla data di concessione del credito d'imposta. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso di interesse legale.

6. Per le restituzioni di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'art. 37, comma 3. Le somme restituite ai sensi del comma 5 sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 43, comma 1, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 6».

— Per il testo degli articoli 4, 5 e 12 della medesima legge n. 317/1991 si vedano, rispettivamente, le note all'art. 1, all'art. 3 e alle premesse.

92G0264

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHieti**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Moro, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorilli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivenditori generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **AGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRIBISI (Salerno)**
Libreria RONDIANELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTEA
- ◇ **NOCIERA SUPERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAIHO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **ROMA (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

- Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 16
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
- Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
- Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 16
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Concorzio, 7
- ◇ **NETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 50
- Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- DINA BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Cioè
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zinoone, 26
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabetini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DULIO
Viale Trieste

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERNIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria Internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Carni, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
- Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annesione, 1
- Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPORASSO**
D.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
- ◇ **ISERNA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLLOTTI
Corso Roma, 122
- Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfari, 384
- ◇ **BIELLA (Verona)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
S.O.C.E. Di. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
- Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BINDUCCI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANTONEDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivenditori giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA

- ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 82
- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 303/305
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
- Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
- Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **PIRENZE**
Libreria MARZOCO
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
- Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 8
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via del Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalibè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vanucci, 82
- ◇ **TERRA**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 28

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVERETO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goidoni 4611
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
- Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggiero Settimo, 37 - ROMA, Libreria # Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 330.000	- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 180.000	- semestrale	L. 42.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 60.000	- annuale	L. 105.000
- semestrale	L. 42.000	- semestrale	L. 100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 105.000	- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 100.000	- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollentino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 2 0 0 0 7 5 1 9 2 *

L. 6.500